

Le facoltà di diritto canonico ecclesiastiche tra passato, presente e futuro¹

BRUNO ESPOSITO, O.P.

*Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, "Angelicum"-
Roma*

Introduzione

Il presente studio si rivolge principalmente ai docenti nelle facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche, ma anche a tutti coloro che a vario titolo studiano ed applicano il Diritto *delia* e *nella* Chiesa cattolica. In modo particolare si rivolge agli studenti, ecco perché ci siamo permessi di richiamare anche alcuni nozioni elementari. Esso vuole essere un concreto contributo a *ripensare* il senso ed il fine dell'insegnamento del Diritto nelle facoltà erette dalla Santa Sede, per *recuperare* la consapevolezza della responsabilità che hanno tutti i cultori del Diritto nel realizzare questo vero e proprio ministero verso il popolo di Dio. In modo particolare in quanto docenti e quindi ricercatori e trasmettitori della verità, anche in questo campo, dalla quale sanno non bisogna difendersi per il semplice fatto che è lei che difende loro; sempre coscienti che non ci sono *verità di parte*, ma che si è chiamati a *prendere la parte della verità*. Questa prima motivazione insieme con quella prossima, la possibilità di riformare le facoltà di Diritto canonico di cui si parla da qualche anno, sono all'origine di questo lavoro che ha come unico scopo quello di studiare i termini del problema, in vista di enucleare utili elementi per la sua soluzione.

Diciamo subito, a scanso di equivoci, che non è nostra intenzione fare una storia esauriente, dalle origini fino ai nostri giorni, dell'insegnamento del Diritto ecclesiale latino

¹ Relazione tenuta il 21 febbraio 2002 al "Seminario per professori" della facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce.

a livello universitario. Infatti, ci rifaremo al passato solo per cogliere quei dati necessari ed utili per arrivare ad una valutazione sull'attuale ordinamento degli studi e ad indicare e tracciare una proposta ed un progetto di facoltà di Diritto canonico, idonea a formare buoni *giuristi*², che sappiano ben lavorare nei vari ambiti di quella Chiesa che ormai si trova nel terzo millennio, impegnati nella *nuova evangelizzazione*, soprattutto nel campo della cultura³. Per queste ragioni abbiamo fatto la scelta di seguire principalmente i documenti a riguardo emanati dal Magistero, iniziando dalla Costituzione apostolica di Pio XI *Deus scientiarum Dominus*, la prima nella Chiesa che ha organizzato in modo sistematico le università e facoltà ecclesiastiche, tra le quali quella di Diritto canonico. A semplice titolo riepilogativo ed introduttorio, senza nessuna pretesa di novità, richiameremo i momenti più significativi precedenti, servendoci delle conclusioni di alcuni noti studiosi della storia delle istituzioni universitarie. Successivamente verranno presentati gli altri interventi del Magistero fino alla Costituzione *Sapientia Christiana* che al presente disciplina gli studi nelle facoltà ed università ecclesiastiche. Dopo di che, prima di presentare la nostra proposta nelle conclusioni, faremo cenno all'opera di consultazione, avviata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi), in vista di una possibile riforma del vigente ordinamento degli

² Di proposito usiamo questo termine volendo con esso esprimere la nostra profonda convinzione che oggi, molto più che nel passato, è indispensabile possedere una cultura giuridica non limitata alla conoscenza di un solo ordinamento giuridico, ma che si apra, conosca e sappia entrare in dialogo con gli altri ordinamenti giuridici. In un certo senso il giurista è il medico della società che come ogni medico è chiamato a prevenire le malattie ed allo stesso tempo ad intervenire per curarle quando sono esplose, tutto questo richiede un'approfondita conoscenza del corpo sociale e dei diversi ordinamenti giuridici che vi operano.

³ Cf IOANNES PAULUS II, Ep. Ap. *Novo millennio ineunte* episcopis, clero, fidelibus Magni Iubilaei anni MM exitum, n. 40, in AAS 93 (2001) 294.

studi nelle facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche⁴. Quindi il presente studio vuole riflettere sulle facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche con taglio giuridico, analizzandone la normativa nel periodo indicato.

1. Alcuni cenni sull'insegnamento del Diritto canonico fino alla Cost. Ap. "Deus scientiarum Dominus"

Come sappiamo, anche se dobbiamo aspettare il 1931 per avere il primo, esauriente ordinamento degli studi ecclesiastici nella Chiesa, ciò non significa che anteriormente a riguardo non vi sia stato l'interessamento della competente autorità. Anzi, in un certo qual modo, possiamo affermare che storia della Chiesa e storia dell'università si intrecciano profondamente⁵.

In particolare, la Sede Apostolica ha riservato lungo i secoli la sua attenzione ai centri di studio di Diritto canonico. Cosa che non poteva essere altrimenti se si pensa che

⁴ A ciò ha fatto accenno lo stesso Romano Pontefice nel discorso in occasione dell'udienza concessa, lunedì 4 febbraio 2002, ai partecipanti alla Plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica, dove affermava: "4.' Voi intendete affrontare anche la discussione circa la formazione degli studenti di Diritto Canonico. Si tratta di un argomento molto attuale: il Diritto Canonico, fondato sull'eredità giuridico-legislativa di una lunga tradizione, va considerato come strumento che, poggiando sul primato dell'amore e della grazia, assicura il giusto ordine nella vita sia della società ecclesiale sia dei singoli individui, che ad essa appartengono in virtù del Battesimo. Nelle circostanze attuali la Chiesa ha bisogno di specialisti in tale disciplina, per affrontare le esigenze giuridico-pastorali, che risultano essere oggi più complesse rispetto al passato. Le riflessioni che proporrete al riguardo, con l'apporto dei Padri della Plenaria provenienti da diverse parti del mondo, vi consentiranno di elaborare indicazioni appropriate per la futura azione del Dicastero" (in *L'Osservatore Romano*, 4/5-II-2002, p. 7).

⁵ In modo specifico, S.S. Giovanni Paolo II, in occasione della sua visita all'Università di Bologna, in occasione del IX Centenario della sua fondazione, tra l'altro affermava: "Le vicende secolari di codesta Università, che ha radice nella cultura cristiana, sono strettamente intrecciate"

proprio dai quei centri la gerarchia attingerà, prevalentemente, il personale specializzato e quindi competente per ricoprire i più alti uffici ecclesiastici. Con la nascita del Diritto canonico come scienza autonoma⁶, iniziano a costituirsi

ciate con la storia della Chiesa e, in particolare, della Sede Apostolica" (in AAS 80 [1988] 1768). Sulla questione si possono vedere i seguenti studi: E. COPPI, *Le università italiane nel medioevo*, Firenze 1880; C. BARBAGLIO, *Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'impero romano*, Catania 1911; G. MANACORDA, *Storia della scuola italiana, il Medioevo*, voi. I, Milano-Palermo-Napoli 1913; G. POST, *Alexander III, The "Licentia docendi" and Rise of the Universities*, in *Anni-versary Essay in Medieval History by Students of C. Haskins*, Boston 1929, pp. 255-278; S. D'IR-SAY, *Histoire des Universités françaises et étrangères des origines à nos jours*, vol. I, Paris 1933; G. CENCETTI, *La laurea nelle Università medievali*, in *Atti e memorie del Convegno per la storia delle Università italiane*, Bologna 1943, pp. 249-273; A. FOREST - F. VAN STEENBERGHEM - M. DE GANDILLAC, *Il movimento dottrinale nei secoli IX-XIV*, voi. XIII, Torino 1965; H. RASH-DALL, *The Universities of Europe in the Middle Ages*, riveduta da F. M. POWICKE - A. B. EMDEN, voi. I, Oxford 1969; G. ARNALDI (a cura), *Le origini dell'università*, Bologna 1974; A. FLICHE - V. MARTIN, *Storia della Chiesa. Dalle origini fino ai giorni nostri*, in particolare ai seguenti volumi: A. FLICHE - C. THOUZELLIER - Y. AZAIS, *La Cristianità Romana (1198-1274)*, voi. X, Torino 1976; G. LE BRAS, *Le istituzioni ecclesiastiche della cristianità medievale*, voi. XII, Torino 1976; J. LE GOFF, *Quale coscienza l'Università medievale ha avuto di se stessa?*, in *Tempo della Chiesa e tempo del mercante. E altri saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Torino 1977, pp. 153-170; J. VERGER, *Le università del medioevo*, Bologna 1982; J. LE GOFF, *Gli intellettuali nel Medioevo*, Milano 1987; M. FOIS, *La Chiesa e le Università. Lineamenti storici del rapporto tra Chiesa e Università*, in *Seminarium* n. s. 35 (1995) 47-61; B. ESPOSITO, *Il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo*, Roma 1996, pp. 17-53.

⁶ "Jusqu'au XII^e siècle, le droit canon eut un développement parallèle à celui du droit privé ou droit coutumier. Le droit canon était lui aussi un droit coutumier. Les conditions changèrent après la publication du *Decretum Gratiani*. Dès lors, le droit canon se fixe et s'affirme; [...] et il est enseigné dans les universités" (M. FOURNIER, *L'Église et le Droit Romain au XIII^e siècle*, Paris 1890, pp. 3-4).

Come scienza autonoma il Diritto canonico si è formato, come ben si sa, nel XII sec. specialmente, come appena detto, con l'opera di Graziano *Concordia discordantium canonum* o *Decretum*. Fino ad allora il

centri universitari per il suo insegnamento tra i quali sicuramente spiccano: Bologna, Parigi, Padova e Palencia; e nei secoli successivi: Napoli, Arezzo, Roma, Siena, Orléans, Angers, Montpellier, Louvain Washington, Strasbourg, Lublin, Lyon, Toulouse. Alla moltiplicazione dei centri di studio corrisponderà, insieme al trascorrere dei secoli, la varietà dei metodi di studio e quindi d'insegnamento del Diritto, con maggiori o minori enfattizzazioni ora dell'esegetico, ora dello storico ovvero del logico⁷.

Caratteristica, soprattutto degli inizi, ma anche nei secoli successivi almeno fino al XIX sec., dell'insegnamento del Diritto canonico, fu quella di essere legato in vari modi a

Diritto ecclesiale era insegnato come parte della Teologia pratica. Infatti, tradizionalmente le scienze sacre si distinguevano in: 1) teologia storica, nella quale si facevano rientrare le *scienze bibliche* e la *storia della Chiesa*; 2) teologia sistematica, della quale facevano parte *Vapologetica*, la *dogmatica* e la *morale*; 3) teologia pratica che comprendeva, appunto, il *Diritto canonico* e la *pastorale* (cf V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, Milano 1953¹⁰, pp. 15-17).

Tra i fattori più importanti che hanno influito sulla nascita e lo sviluppo della scienza canonica, dobbiamo ricordare il metodo scolastico che, sempre con l'uso della dialettica greca, ha dato inizio allo stesso tempo alla teologia scolastica (Abelardo, Pietro Lombardo), ed il modello dello studio scientifico contemporaneo del Diritto civile, a partire dalla compilazione giustiniana del *Corpus Iuris Civilis*. In modo particolare la scoperta delle *Pandette* nel- l'XI sec. avrà un forte influsso sull'evoluzione della scienza del Diritto canonico (cf P. FOURNIER - G. LE BRAS, *Histoire des collections canonique en Occident depuis les fausses Décrétales jusqu'au Décret de Gratien*, voi. II, Paris 1972, p. 14; J. GAUDEMET, *Storia del Diritto canonico*, Cinisello Balsamo 1998, pp. 599-609).

⁷ Ricordiamo, soprattutto ai lettori che hanno appena intrapreso gli studi di Diritto canonico, che durante i secc. XII-XV, la scienza canonistica ha prodotto prima i Decretisti, i commentatori del *Decretum* di Graziano, poi i Decretalisti, i commentatori delle *Decretali*, specialmente in seguito alla pubblicazione della collezione delle *Decretali* di Gregorio IX (1234), divise in cinque libri: *iudex, iudicium, clericus, connubium, crimen*, con la divisione di ciascun libro in "titoli".

quei centri dove s'insegnava il Diritto romano, anche se agli inizi per il fatto che usualmente il Diritto canonico s'insegnava nelle scuole cattedrali e nei conventi, questi non si diffuse come il Diritto civile⁸.

Per esempio a Bologna, evidenzia il Sorbelli "Nel fatto l'imperatore e il papa, essendo ambedue espressioni di carattere universale, bene si intonarono coll'Università di Bologna, che pur ponendo a base assoluta della sua scuola il diritto di Roma, anzi la glossa o interpretazione dei libri giustinianei, in particolare del Digesto e del Codice, non si straniò dalla vita vissuta e pratica; e poco più tardi diede origine a un «Corpus iuris canonici», col *Decretimi* o *Concordantia discordantium canonum*, che nell'idea di Graziano e di coloro che a lui succedettero doveva stare come a fronte del «Corpus iuris civilis». Sta di fatto che fra il 1140 e il 1150, si divulgò, proprio in Bologna culla dei glossatori del «Corpus iuris», il *Decretum*, e che accanto alla *università* dei civilisti vi nacque e prosperò la *università* dei canonisti; con maestri insigni, ugualmente rispettati ed onorati"⁹. Anzi "Appena compiuto, il *Decretum* divenne, come si è accennato, il fondamento di una nuova disciplina, quella del diritto canonico, che lo stesso Graziano professò in Bologna, e dopo di lui molti dei suoi scolari; sì che ben presto il diritto canonico si inserì nello Studio bolognese, di cui costituì una branca collaterale e a un certo punto inscindibile. Una sola differenza: che da principio, e almeno sino alla fine del sec. XII, non si concesse il titolo di «Dottore» a coloro che avevano

⁸ Cf L. SCARABELLI, *Delle Costituzioni, Discipline e Riforme dell'antico studio Bolognese*, Piacenza 1876, p. 24. Inoltre sull'argomento si vedano i seguenti studi: F. CALASSO, *Medio evo del Diritto. I - Le fonti*, Milano 1954; U. GUALAZZINI, *L'insegnamento del Diritto in Italia durante l'alto medioevo*, Serie *Ius Romanum Medii Aevi*, pars I, 5 b aa, Milano 1974; P. RECINE, *Bologne au temps de Gratien*, in *Revue de Droit Canonique* 48 (1998) 263-284.

⁹ A. SORBELLI, *Storia della Università di Bologna. Il Medioevo (secc. XI-XV)*, voi. I, Bologna, 1940, p. 54.

frequentato i corsi e superate le relative prove, ma soltanto quello di «Maestro», che era più intonato alle arti e però fuori del *jus romanum* o *civile*, che per natura sua, secondo la stessa definizione di Irnerio, rimaneva separato da tutto ciò che aveva un diretto carattere professionale e di pratica di vita. [...] il *Decretum* e con esso l'insegnamento del diritto canonico incontrarono tanta fortuna, sì che entro il sec. XIII il diritto canonico aveva già lo stesso numero di cattedre del diritto civile. Tra il diritto civile da un lato, già cresciuto e fiorente quando si pensò al *Decretum* e alla scuola canonistica, e l'iniziarsi deH'insegnamento del diritto canonico, un rapporto ci deve ovviamente essere..."¹⁰.

Gli Statuti dell'università fissano il modo e l'ordine da seguire nell'insegnamento e soprattutto per l'illustrazione dei libri principali, e concretamente: "Per il diritto canonico procedevansi in questa guisa. Destinavansi due dottori canonisti, uno che leggeva al mattino, l'altro nel pomeriggio. Il primo cominciava dall'inizio del Decreto sino alla distinzione quindicesima, poi passava alla duodecima causa e continuava sino alla quattordicesima, quindi tornava alle distinzioni leggendole continuamente colla prima causa, e giunto alla quaresima esponeva il trattato *De poenitentia*. Il secondo cominciava dalla seconda causa e continuava sino alla duodecima esclusa, poi passava dalla decimaquinta sino alla fine, escluso il trattato sulla Penitenza: in quaresima leggeva il trattato *De consecratione*. La lettura delle Decretali facevansi pur da due dottori canonisti. Quegli che leggeva il mattino cominciava dal primo libro e lo svolgeva sino alla fine; l'altro che leggeva nel pomeriggio svolgeva il secondo libro, e, quello finito, il quinto e il quarto, nulla tralasciando. Il Sesto e le Clementine erano esposte da un solo lettore che procedeva per ordine dall'inizio del Sesto e continuava sino a che i due libri fossero del tutto terminati. L'anno seguente alternavasi nelle lezioni il mattino col po-

¹⁰ A. SORBELLI, *Storia della Università...*, p. 75.

meriggio, mentre rimaneva immutata la cattedra del Sesto e delle Clementine. Questo era l'ordine ed erano i termini fissati dagli Statuti dell'università dei giuristi nelle redazioni dei sec. XIV-XV, stabiliti nel 1432; ma spesso avvenivano modificazioni. [...] Apprendiamo infatti che dal 1470 le Decretali, invece che in due, erano ripartite in quattro anni, e il Sesto era ripartito in due anni in luogo di uno. Per alcuni anni era stabilito anche più precisamente il programma. Così nel 1485 la cattedra antimeridiana delle Decretali svolgeva il terzo tit. «De regularibus» sino alla fine, quella pomeridiana il titolo «De hereticis» del quinto libro sino alla fine; la cattedra del Decreto a terza esponeva dodici cause, a cominciare dalla quattordicesima; la cattedra del Sesto e delle Clementine doveva leggere intere le Clementine, ma del Sesto da «De vita et honestate clericorum» sino alla fine. [...]. Gli insegnamenti erano disposti in guisa che gli scolari potessero, senza troppo gravarsi, distribuire siffattamente le lezioni, che tutte le discipline riguardanti il diritto civile o canonico potessero essere seguite negli anni di studio che erano necessari per presentarsi all'esame di dottorato"¹¹.

Normalmente non erano previsti esami per i singoli corsi durante gli anni di studio, ma solo quelli per conseguire i gradi, concretamente: "Per presentarsi all'esame di Licenza e dopo del *Conventus*, il candidato doveva provare e giurare di aver studiato e frequentato i corsi relativi nello Studio per un certo numero di anni; e cioè otto per i civilisti, sei per i canonisti [...]. Tali periodi subirono qualche variazione col tempo, e divennero in un certo momento sette per i civilisti [...]. Gli scolari inoltre dovevano avere fatto certe ripetizioni e compiute delle dispute in pubblico e adempiuto ad altri obblighi scolastici di diverso genere"¹². Ma: "... affinché i giovani non andassero a laurearsi in altri Studi, ove si era di manica più larga, le commissioni esaminatrici e

¹¹ A. SORBELLI, *Storia della Università...*, pp. 89-90.

¹² A. SORBELLI, *Storia della Università...*, p. 216.

poi i collegi s'indussero a delle concessioni o dispense. E si diedero facili dispense, così per il numero degli anni di frequenza, come per le ripetizioni, e in special modo per l'obbligo dell'insegnamento e delle dispute pubbliche"¹³.

Nei secoli successivi non registriamo significativi mutamenti. "Per il Diritto canonico il 600 mantenne senza aggiunte le antiche tre cattedre fondamentali di *Decretali*, *Decreto*, e *Sesto e Clementine*, quali si avevano nel 500 (in cui però dal 1583 all'85 manca nei Rotoli il *Decreto*); le due prime svolgevano il loro programma in quattro anni, l'ultima in un anno, almeno per le *Clementine*, mentre il *Sesto* dal 1470 in poi esigeva due anni.

[...] Le innovazioni, formali si ebbero nel 1717 quando si abolirono per il Diritto civile e canonico le vecchie distinzioni di *Digesto Vecchio* e *Nuovo*, *Inforziato* e *Codice*, di *Decreto* e *Decretali*, e le cattedre si chiamarono *ordinarie di Diritto civile*, *ordinarie di Diritto canonico*. [...] Anche le Istituzioni si dissero *civili* per distinguerle da una lettura di *Istituzioni canoniche* che, proposta nel 1617, era stata respinta, ed ora pare avesse la approvazione del Senato, ma nei Rotoli non fece mai la sua apparizione: i vecchi titoli restarono solo per le letture straordinarie"¹⁴.

A metà del XVIII sec. ecco come si presentava la distribuzione degli studi giuridici nell'università di Bologna.

"Scuole del mattino - Prima ora: *Decretali*, (straordinaria)

Professori 1 = *Istituzioni civili* libr. 1 e 2;

Prof. 2 = *Ripetizioni di Bartolo* Prof. 3 =

Tre libri *posterium de jure publico* Prof.

1 = *De Maleficis, Sicarii* Prof. 4

Seconda ora: *Foro*, *Competenze* e *Probazioni* (ordinaria)

¹³ A. SORBELLI, *Storia dell'Università...*, p. 216.

L. SIMEONI, *Storia della Università di Bologna. L'Età moderna (1500-1888)*, voi. II, Bologna 1940, pp. 107-108.

Prof. 3 = Jus civile; qui admitti e de jure
emphit id. 1 Terz'ora: Sesto prof. 1 =
Clementine id. 1 = Regulae juris id. 1

Scuole della sera - Prima ora: Decretali
(straordinaria). Istituzioni canoniche Prof.
3 = Istituzioni civili, 3 e 4 Prof. 3 = Praxis
judiciaria id. 1.

Second'ora: Gius canonico, Residenze e
Prebende (ordinaria) Prof. 3 = Gius civile,
Legati 1°, Senato consulto Tre- belliano
Prof. 1

Terz'ora: Decreto, de causis a pr. incipiendis Prof. 1
= De

verborum significatione id. 1 = De feudis
id. 1 = Prassi criminale id. 1 = Pandette e
Codice id. 1 = Rolandina (Notarla) id. 1.

LETTURE D'UNIVERSITÀ

Decretali Prof. 1 = Sesto e Clementine id. 1
= Digesto e Codice id. 1 = Volume id. 1. -
Queste ultime due non era-

„15

no occupate .

In seguito, con la riforma di Leone XII, attraverso la
Costituzione *Quod divina sapientia*, del 28 agosto 1824, si
stabilisce che solo Roma e Bologna possono concedere il
Dottorato. Ecco le novità: "Nella *Facoltà Teologica* le cattedre
scesero da sette a sei, passando quella dei *Sacri Canonici* alla
Facoltà Legale. In questa, oltre alla cattedra suddetta che ebbe
il nome di *Istituzioni di Diritto pubblico ecclesiastico* (e che fu
poi dal 1826 praticamente soppressa), fu aggiunta una
nuova cattedra di *Diritto civile*, che ebbe come la già esi-
sistente il nome di *Testo civile*, e una di *Testo canonico*. La *Eco-
nomia pubblica* soppressa dalla Costituzione durò finché
visse il titolare prof. Valeriani (1828). Si ebbero così otto
(nove provvisoriamente) cattedre giuridiche, oltre però le

solite tre cattedre letterarie, *Lingua greca ed orientali, Antiquaria, Eloquenza e Poesia*, a Bologna unite alla Facoltà legale...^{15 16}.

Quindi, abbiamo un "accorpamento" del Diritto canonico e civile in un'unica Facoltà chiamata legale dove le materie erano distribuite in quattro anni secondo il seguente ordine: Anno I: Istituzioni Canoniche; Istituzioni civili; Istituzioni Diritto Natura; Anno II: Istituzioni di Diritto pubblico ecclesiastico; Istituzioni di Diritto criminale; Testo civile. Anno III: Istituzioni di Diritto pubblico ecclesiastico; Testo canonico; Testo civile. Anno IV: Testo canonico; Testo civile¹⁷.

Con il nuovo sistema il conferimento dei gradi era così disciplinato: il Baccalauerato dopo il I anno, la Licenza dopo il III anno e la Laurea alla fine del IV, una volta svolto tutto il *curriculum studiorum*¹⁸.

Vediamo ora, sempre a grandi linee, l'inizio e lo sviluppo dell'insegnamento del Diritto, ed in modo particolare del Diritto canonico, a Roma¹⁹. Si deve ad Innocenzo IV (1243-1254), che era stato alunno di Accursio e Azzone a Bologna, la decisione d'istituire nel 1244-1245, derogando in questo modo a quanto deciso dai suoi predecessori Alessandro III e Onorio III, presso la Curia Romana uno *Studium generale* inserendovi anche gli insegnamenti di Diritto civile e canonico, superando così di fatto la diffidenza verso gli studi giuridici che fino ad allora aveva contrassegnato

¹⁵ L. SCARABELLI, *Delle Costituzioni...; Appendice XXV. 1748. Distribuzione degli studi nell'università di Bologna* GIURISTI, p. 222.

¹⁶ L. SIMEONI, *Storia della Università...*, p. 185.

¹⁷ Cf L. SIMEONI, *Storia della Università...*, p. 186.

¹⁸ Cf L. SIMEONI, *Storia della Università...*, p. 195. Per ulteriori notizie su l'ordinamento degli studi giuridici nell'università di Bologna si veda lo studio citato di L. SCARABELLI.

¹⁹ per l'evoluzione degli studi superiori nella città di Roma, il primo sistematico studio è di J. CARAFA, *De Gymnasio Romano et de eius professoribus. Ab Urbe condita usque ad haec tempora*, 2 vol., Romae 1751.

l'ambiente *dei*Urbe²⁰. Successivamente, il papa Bonifacio VIII con Bolla del 20 aprile 1303, resa esecutiva il 23 giugno successivo, fondò lo *Studium Urbis*. Fino a circa il 1318 detto studio non ebbe la facoltà di conferire i gradi accademici, ragione per cui gli studenti interessati dovettero rivolgersi, fino a quella data, per ottenere i vari gradi, allo studio della Curia comunemente detta *Schola palatina*²¹, che svolse varie attività almeno fino al secolo XV²². Solo con Giovanni XXII, nel 1318, si hanno notizie della facoltà di concedere i gradi accademici da parte dello *Studium Urbis* e queste parlano appunto del dottorato in Diritto canonico e civile (*in utro-*

²⁰ Cf N. SPANO, *L'Università di Roma*, Roma 1935, p. 4.

²¹ In contrario cf F. C. DE' SAVIGNY, *Storia del Diritto Romano nel medio evo*, voi. I, Torino 1854, p. 621. Per i rapporti tra i due Studi si veda C. FROVA - M. MIGLIO, «*Studium Urbis*» e «*Studium Curiae*» nel Trecento e nel Quattrocento: linee di politica culturale, in *Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento*, Atti del Convegno, Roma 7-10 giugno 1989, Roma 1992, pp. 26-39.

Significative a riguardo le riflessioni del Valentini: "Lo Studio romano, generale per l'autorità universale del suo fondatore comprendeva tutte le facoltà (non esclusa la teologia) nasceva dunque quando l'*Universitas Romanae Curiae* era, nella stessa Roma, in pieno funzionamento e già resa famosa da illustri teologi e giurisperiti come Bindo da Siena e Gabriele de Patientibus di Milano. L'assoluta indipendenza dei due istituti è quindi dimostrata dal fatto della coesistenza. L'Università romana, pur ricevendo dalla bolla Bonifaciana un riconoscimento giuridico, non nasceva come continuatrice della scuola palatina, bensì come *istituto municipale*, imposto dalla volontà unanime dei rappresentanti della comunità romana a soluzione di problemi sociali improrogabili. L'Università, informata a quella di Bologna ed a sua similitudine esemplata, con prevalenza degli studi giuridici, doveva rappresentare per Roma una specie di seminario della futura classe dirigente" (R. VALENTINI, *Lo «Studium Urbis» durante il secolo XIV*, in *Archivio della Regia Deputazione romana di storia patria* 67 [1944] 374-375).

²² Cf F.M. RENAZZI, *Storia dell'università degli studi di Roma detta comunemente la Sapienza, che contiene anche un saggio storico della letteratura romana, dal principio del secolo XIII sino al declinare del secolo XVIII*, voi. I, Roma 1803, p. 55; F. M. PONZETTI, *L'archivio antico della Università di Roma ed il suo ordinamento*, Roma 1937, p. 10.

que)²³.

Da uno studio della documentazione oggi disponibile non è fuori luogo concludere per una "... divisione di competenza fra «Studium Curiae», dove emergono gli insegnamenti della teologia e delle lingue orientali (del resto per molti versi collegati, specie se si sottolinea la funzionalità delle lingue all'esegesi biblica), e lo «Studium Urbis», che coltiva l'insegnamento del diritto (senza tuttavia che l'insegnamento sia, in linea di principio, ad esso riservato: la canonistica mette in risalto l'insegnamento del diritto nello Studio della Curia, attribuendo a ciò importanza per la definizione giuridica dell'istituzione)"²⁴.

²³ Ecco alcuni brani della Bolla di Giovanni XXII pubblicata in Appendice al voi. I di F. M. RENAZZI, pp. 266-268: "... impertiendi Personis ad hoc idoneis docendi licentiam juxta infra- scriptum modum, liberam concedimus facultatem auctoritate praedicta tenore presentium statuentes, ut si qui processu temporis fuerint, qui sibi in eodem Studio docendi licentiam, ut alios luculentius erudire valeant, petierint impertiri, in cendi licentiam, ut alios luculentius erudire valeant, petierint impertiri, in Jure Canonico, et Civili examinari possint ibidem, et in eisdem facultatibus dumtaxat titulo Magisterii decorari.

[...] par. 2. Nullum etiam qui doctorari petierit in Iure Canonico hujusmodi examinationem recipiat, nisi quinque annis Canonica fura audierit, ex quibus saltem duobus illa similiter in aliquo Studio generali, ac duobus, vel unum Decretalium Librorum publice legerit in Romano, in quo fuerit magistrandus. Datum Avenione Kalendis Augusti Pontificatus nostri anno II".

"Sebbene nella bolla istituzionale Bonifacio Vili non manifestasse predilezioni per particolari materie, nel fatto dovette usare la sua speciale competenza per assicurare alle facoltà giuridiche uomini di fama incontrastata, anche perché i due diritti venivano riguardati come di uso più universale" (R. VALENTINI, *Lo «Studium Urbis»...*, p. 377). Si veda anche F. M. PONZETTI, *L'archivio...*, p. 27.

²⁴ C. FROVA - M. MIGLIO, «*Studium Urbis»...*, p. 37. Ed anche cf H. DENIFLE, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin 1885, rist. anast. Graz 1956, pp. 304-306; E. LEE, *Sistus IV and Men of Letters*, Roma 1978, pp. 151-155; A. PARAVICINI BAGLIANI, *La fondazione dello «Studium Curiae»: una rilettura critica*, in L. GARGAN - O. LIMONE (a cura) *Luoghi e metodi di insegnamento nell'Italia medioevale*

Poche sono le notizie sull'ordinamento degli studi giuridici universitari a Roma durante il sec. XIV, anche se non sembra essere messo in discussione l'alto livello. "Quel primato, che sin dal secolo precedente aveva la Giurisprudenza acquistato sopra tutte le scienze nelle Università degli studj, non era venuto ancor meno; e tuttavia i Professori legali seguivano in quelle ad occupare il principal luogo non solo per onorevoli distinzioni, ma altresì per la maggioranza degli stipendj, che loro si assegnavano. Non è da dubitarsi, che pur così avvenisse nell'Università di Roma, dove sappiamo, che la Giurisprudenza fiorì in singoiar guisa per tutto il Secolo XV. Si è già riferito, che il Cardinal Capranica nelle Costituzioni del suo Collegio non avendo voluto, che gli Studenti attendessero alla Teologia nel Romano Ginnasio per non esservi lo studio della medesima in gran vigore; prescrisse però espressamente, che a quello si recassero ad apprendere la scienza legale, appunto perché essa vi s'insegnava con gran plauso e concorso. Ma intorno i Professori, da quali nello spazio di tempo, che ora percorriamo, si tenne scuola di Diritto canonico e civile nella Romana Università, scarsissime memorie si rinvennero nei monumenti, e nelli Scrittori contemporanei"²⁵.

Le facoltà giuridiche si incrementarono sempre di più, anche se conobbero momenti di crisi²⁶, fino a contare nell'anno 1514, durante il pontificato di Leone X, ben trentuno docenti tra Giuristi e Canonisti²⁷. Sempre secondo il Renazzi, fu proprio dalla metà del sec. XVI che soprattutto il Diritto canonico conobbe nell'ateneo romano un vero e proprio momento di sviluppo scientifico. "Or nell'inoltrarsi

(*secoli XII-XIV*), Atti del Convegno Internazionale di Studi, Lecce-Otranto 6-8 ottobre 1986, Galantina 1989, pp. 69-74, quest'ultimo insiste sul carattere privato dell'insegnamento del Diritto presso la Curia romana nel Duecento.

²⁵ F. M. RENAZZI, *Storia dell'università...*, pp. 218-219.

²⁶ Cf F. M. RENAZZI, *Storia dell'università...*, pp. 269-271.

²⁷ Cf F. M. RENAZZI, *Storia dell'università...*, voi. II, pp. 51-52.

del secolo XVI si comprese generalmente, che la scienza Canonica sin'allora in voga, più apparteneva a sforzo di memoria, che a cognizione di sodi principi, e che su essa pur gravava ad ingombrarla il peso delle scolastiche sottigliezze. Quindi la sana critica, la ricerca diligente delli antichi canoni o ignorati o negletti, l'attento esame delle antichità ecclesiastiche, e della storia della Chiesa s'adoperarono a rischiaramento e illustrazione della Facoltà canonica con maraviglioso effetto, e con solida utilità. Questa nuova più conveniente maniera di studiare, e di trattare il Gius ecclesiastico, fu veramente un bene, che tra tanti gravissimi danni alla Chiesa prodotti dall'eresie di Lutero e di Calvino; pure ne risultò per sostenere le verità ortodosse, e la Disciplina ristabilire nella purità. Roma fu fornita allora di dotti e illuminati Canonisti, colla di cui opera riuscì di tentare, e d'eguire la famosa emendazione del Decreto di Graziano, di cui si parlerà in appresso distintamente, e s'intraprese a poco a poco nell'Università Romana ad insegnare la scienza canonica coi lumi, e presidj della necessaria erudizione"²⁸. Infatti, Gregorio XIII nel 1580 prescrisse che da allora in poi dovesse usarsi per l'insegnamento il Decreto di Graziano secondo la correzione romana²⁹. In ogni caso, nel Seicento "Quanto al diritto, si osserva la definitiva integrazione degli insegnamenti civilistico e canonistico, sicché quei lettori che procedettero gradualmente nella carriera si adattarono ad insegnare l'uno o l'altro diritto"³⁰.

Agli inizi del XVIII sec., sotto il pontificato di Clemente

²⁸ F. M. RENAZZI, *Storia dell'università...*, voi. II, pp. 178-179. Per questo periodo si vedano anche E. CONTE, *Università e formazione giuridica a Roma nel Cinquecento*, in *La Cultura* 2 (1985) 328- 346; ID. (a cura), *I maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i rotuli e altre fonti*, Roma 1991.

²⁹ Cf F. M. RENAZZI, *Storia dell'università...*, voi. II, p. 225.

³⁰ E. CONTE, *Professori e cattedre tra Cinquecento e Seicento*, in *Roma e lo Studium Urbis. Spazio urbano e cultura dal Quattro al Seicento*, Atti del Convegno, Roma 7-10 giugno 1989, Roma 1992, pp. 198-199.

XI, la distribuzione delle cattedre di giurisprudenza era la seguente: "... nell'ordine d'importanza: la Primaria canonica, la Primaria civile, l'Ordinaria canonica, l'Ordinaria civile, il Decreto di Graziano, Pandette, Istituzioni criminali, Istituzioni canoniche, Istituzioni civili. [...] come si è visto, il diritto canonico, per la sua maggiore attinenza alla vita ecclesiastica, era considerato più importante e degno di rispetto della altre discipline giuridiche"³¹.

Nel 1748 Benedetto XIV, con chirografo del 14 ottobre, procedeva ad una riforma dell'ordinamento degli studi della *Sapienza*³², in particolare riducendo i corsi delle facoltà giuridiche a sei. Eccone la struttura secondo il Renazzi. "Tutte le Letture da ordinarie si riducono a quotidiane. Per ben intendere questo oggetto di riforma conviene osservare, che secondo l'uso antichissimo di tutte le Università distinguevansi le lezioni ordinarie, cioè da farsi in alcuni determinati giorni, e in straordinarie, che facevansi nei giorni festivi. Nell'Università di Roma a tempo di Innocenzo XII si era aggiunto un terzo genere di lezioni dette quotidiane, perché si facevano ogni giorno, che non fosse festivo o di vacanza generale, ristrette soltanto alle Istituzioni Civili, Canoniche, Criminali, e di Medicina sì teorica che pratica. Ora le lezioni ordinarie di ogni Scienza e Facoltà, che secondo il consueto sistema ascendevano al numero circa di annue sessanta, furono tutte colla Riforma Benedettina pareggiate, e rese quotidiane, come lo erano le lezioni delle Istituzioni mediche, e legali. Assegna il Papa colle seguenti

³¹ M. R. Di SIMONE, *La «Sapienza» Romana nel Settecento. Organizzazione Universitaria e Insegnamento del Diritto*, Roma 1980, pp. 109-110.

³² "Il primo, in cui almeno slami imbattuto, a servirsi di questa antonomastica denominazione di Sapienza per denotar l'Università degli Studj di Roma, è un certo Fernandez Domenicano, il quale in una sua opera impressa nel 1568 ha lasciato scritto, che *Lectores e nostra familia (Ord. Praedicator:) legebant sicut modo, in Academia Romana, quam vocant Sapi-entiam*" (F. M. RENAZZI, *Storia dell'università...*, voi. II, p. 225., p. 166).

parole per ragione di tale innovazione 'essersi riconosciuto affatto impossibile lo spiegare con sole sessanta lezioni, quante sono regolarmente quelle, che si chiamano ordinarie, qualunque sia materia, in modo che gli Scolari ne ricavano profitto, ed i Padri di Famiglia ottengano il fine, per cui mandano li loro figliuoli allo studio.' Lasciandosi intatta la divisione del corpo intero dell'Università in tre Classi, cioè di Legge, di Medicina, e delle Arti, si riducono i Professori di ciascheduna delle prime due Classi a soli sei, li quali siano di numero, cioè debbano aver cattedra, e percepire stipendio; aggiugendosi un altro Lettore soprannumerario ad entrambe le Classi coll'obbligo di supplire d'ordine del Rettore per que'Lettori Numerar], che fossero infermi, e legittimamente impediti, senza poter perciò pretendere alcun stipendio, fuorché nel caso avessero letto per una intiera Terziaria, mentre allora dovrà darsi loro conveniente ricognizione. I sei Lettori Legali di numero così restano assegnati: Tre per le Istituzioni Canoniche, Civili e Criminali, uno per il Decreto di Graziano, uno per le Pandette, e un altro per qualche materia o criminale, o civile, o canonica ad arbitrio del Rettore"³³. Riguardo all'accoglienza della riforma Benedettina, si sottolinea che al raddoppio delle ore d'insegnamento non si sia corrisposto adeguato compenso e "Non mancarono alcuni di criticare, che in Roma fonte dei Canonici, e sotto un Papa Canonista, si sopprimesse la Lettura delle Decretali, di cui specialmente componesi il Gius Pontificio, rimasta in vigore anche in molte Università Protestanti; e che con una Lettura d'istituzioni Canoniche, e con un'altra per il Decreto di Graziano si reputasse abbastanza provvisto all'intero corso di Diritto ecclesiastico"³⁴.

Sul finire del secolo XVIII il Regolamento dell'Archiginnasio del 1788 stabiliva che la facoltà legale dovesse comprendere le cattedre di Istituzioni canoniche,

³³ F. M. RENAZZI, *Storia dell'università...*, voi. IV, pp. 215-216.

³⁴ F. M. RENAZZI, *Storia dell'Università...*, p. 219.

Istituzioni civili, Istituzioni criminali, Diritto ecclesiastico e due corsi di Diritto civile preoccupandosi di precisare nel dettaglio gli argomenti da trattarsi ogni anno nelle tre cattedre più impegnative. Il lettore ecclesiastico doveva spiegare 'nel primo anno *Prolegomena in Ius Canonicum, et de fontibus ejusdem juris*. Nel secondo *De jure Personarum*. Nel terzo *De rebus ac praesertim de septem Ecclesiae Sacramentis tum in genere, tum in specie*³⁵.

Con l'unità d'Italia assistiamo, infine, alla generale ristrutturazione dell'ateneo romano con le ben note soppressioni delle facoltà di Teologia e dell'insegnamento del Diritto canonico³⁶.

Dopo aver visto lo sviluppo degli insegnamenti giuridici nelle università di Bologna e della *Sapienza* di Roma, ci preme ricordare quale fu la situazione in alcuni altri importanti centri *accademici ecclesiastici* romani.

Iniziamo con la Pontificia Università Lateranense che vede le sue origini nel lontano 1773, anno in cui Clemente XIV, in seguito alla soppressione della Compagnia di Gesù, affidò la Facoltà di Teologia e di Filosofia del Collegio Romano al Clero di Roma. Ricostituita la Compagnia di Gesù, l'Università affidata al Clero di Roma, lasciò il Collegio Romano, dove appunto risiedeva dal 1773, e si stabilì, nel 1824, nell'edificio presso la Chiesa di sant'Apollinare, che era stato già la sede del Collegio Germanico. Non senza motivi di ordine contingente, fu Pio IX che volle, nel 1853, venisse dato allo studio del Diritto nell'ateneo, uno sviluppo tutto particolare, affinché il giovane clero venisse meglio sensibilizzato ai gravi problemi giuridici che agitavano il secolo XIX e si preparassero, non solo a difendere i diritti

³⁵ Cf M. R. Di SIMONE, *La «La Sapienza»...*, pp. 192-194.

³⁶ Cf M. GENTILUCCI, *L'Università di Roma nel 1870*, in *Archivio della Società Romana di Storia Patria* 93 (1970) 161-174; M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico e scienze giuridiche. L'insegnamento del diritto della Chiesa nelle università italiane dall'unità al Vaticano II*, Padova 1998, pp. 9-34.

della Chiesa conculcati, ma ad essere maestri di Diritto. Per questa ragione Pio IX volle fosse completato con nuove discipline e nuovi docenti il Corso Legale, al quale avrebbero potuto accedere solo gli alunni del Seminario Romano e del Seminario Pio, ed i chierici che avevano seguito il corso filosofico e teologico nello stesso centro accademico. Così "Ai primi del gennaio 1893, nelle Facoltà Giuridiche avvennero alcuni cambiamenti d'orario per dare la possibilità agli alunni di detta Facoltà di frequentare i corsi dell'Accademia Giuridica posta nel Palazzo Altemps, secondo le disposizioni date dallo stesso Leone XIII. Era la risposta a un tentativo dell'Accademia Giuridica di incorporarsi le Facoltà Legali dell'Apollinare, verso le quali si indirizzavano di preferenza gli studenti. [...] Nell'anno 1897, per disposizione della S. Congregazione degli Studi, fu tolta dalle Facoltà Legali dell'Università la parte Civile e venne unita all'Accademia Giuridica di Palazzo Giustiniani per la parte civile e, nel pomeriggio, all'Apollinare per la parte Canonica. Le scuole di Diritto rimaste all'Apollinare, furono le due scuole di Diritto Canonico, le Istituzioni Canoniche ed il Diritto Pubblico Ecclesiastico. Mons. Caprara restò però Prefetto degli Studi tanto per l'Apollinare quanto per il Palazzo Giustiniani. Questo nuovo ordinamento ebbe la sua inaugurazione l'8 novembre 1897, con la prolusione di Mons. Caprara. Il corso per la laurea in *Utroque*, prima fissato in quattro anni, fu ridotto a tre. [...]

Il giorno 11 novembre [1898], ebbero inizio le lezioni delle Facoltà Legali, nella quale riprese l'insegnamento della parte civile, che l'anno prima era stato trasferito a Palazzo Giustiniani. In questa occasione fu incorporata all'Apollinare anche l'Accademia Giuridica. Il corso di laurea restò fissato in tre anni"³⁷.

Ecco invece, quale era il quadro dell'insegnamento e

³⁷ *La Pontificia Università Lateranense. Profilo della sua storia, dei suoi maestri e dei suoi discepoli*, Roma 1963, pp. 12-14.

del corpo docente nel primo anno di vita della facoltà di Diritto canonico della Gregoriana³⁸.

"Nel 1876 c'era un solo professore per la *Schola Institutionum* e due per la *Schola Textus Decretalium* [per l'interpretazione del testo]. L'intero corso comprendeva tre anni - anche se era possibile fondere insieme il primo ed il secondo anno, dato che non pochi studenti avevano già studiato le *Institutiones* durante il corso teologico. Sulle Decretali si tenevano dieci lezioni settimanali - tutte le mattine alle ore 8 e nel pomeriggio. Lo svolgimento della materia richiedeva due anni: nel primo anno si studiavano il I e II libro; nel secondo anno, il III, IV e V libro. Il Baccellierato si conseguiva al termine della *Schola Institutionum*; la Licenza dopo il primo anno della *Schola textus* ed il dottorato a completamento dei due anni del corso sulle Decretali. Allora non era richiesta la Dissertazione o tesi di Laurea"³⁹.

Situazione più o meno simile, abbiamo nella facoltà di Diritto canonico dell'allora *Collegium Pontificium Internationale "Angelicum" in Urbe* (canonica- mente eretta il 10 luglio 1896). Pochi anni prima della promulgazione del primo Codice per la Chiesa latina, "... nell'anno accademico 1914/15 il corpo professorale è costituito dai seguenti Padri: Alberto Blat per l'insegnamento del I e III libro delle *Decretali*-, José Noval per il libro II delle *Decretali*; Calcedonio Bianco per *Istituzioni di Diritto Canonico* (nella Facoltà di Teologia), *Fonti*

³⁸ Ciò non significa che il Diritto canonico non fosse insegnato in precedenza presso il Collegio Romano (fondato da sant'Ignazio nel 1553). All'inizio però l'insegnamento rientrava nel corso di Teologia e solo nel 1695 abbiamo le prime notizie di un insegnamento specifico tenuto dal R Francesco Antonio Febei. Nel 1838 abbiamo la creazione della prima *Cathedra Institutionum Canoniarum*, sempre all'interno della facoltà di Teologia. A Roma esistevano, come abbiamo avuto occasione di vedere, altre due facoltà, quella della "Sapienza" e quella del Seminario Romano all'Apollinare, quest'ultima eretta da Pio IX nel 1853 (cf C. GALLAGHER, *Cenni storici sulla facoltà di Diritto canonico*, in *Periodica* 66 [1977] 407-409).

³⁹ C. GALLAGHER, *Cenni...*, pp. 410-411.

del Diritto Canonico, Questioni speciali sui principali istituti del Diritto Romano; José Gonzalez per Ius Publicum, Philosophia Iuris, De Iure Regularium"⁴⁰.

In ogni modo, una incontestabile svolta "epocale", allo studio e all'insegnamento del Diritto canonico è costituita dalla promulgazione del Codice del 1917⁴¹.

⁴⁰ A.G. URRU, *La facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università di san Tommaso d'Aquino in Roma. Cento anni di storia*, Roma 1998, p. 12. Nell'Orbo Praelectionum in Facultate Iuris canonici et in cursibus facultativus dell'anno accademico 1909-1910 si legge: " - **TEXTUS CANONICUS**: In hoc cursu, qui frequentari non potest nisi praemisso examine de institutionibus iuris canonici, duo lectores spatio duorum annorum textus canonicus exponet. Lector primus exponet librum quintum Decretalium (lectiones 5 per hebdomadam). Lector secundus exponet libros tertium et quartum Decretalium (lectiones 5 per hebdomadam). Summa lectionum 10. - **CURSUS FACULTATIVI**: Linguae orientales (lectiones 2 per hebdomada); Ars Christiana (lectio una alterave per mensem); Archeologia Christiana (lectio una per hebdomadam); Antiquitates Romanae (lectio una alterave per mensem). - **NOTA**: Aliis cursus facultativi de variis argumentis, sub forma *conferentiae* passim per annum habendi, suis temporibus indicabuntur. Cursus porro archeologiae christianae est obligatorius prò Studentibus primi et secundi anni philosophiae, ut complementum historiae ecclesiasticae; prò aliis remanet facultativus" (*Analecta Sacri Ordinis Fratrum Praedicatorum* 9/17 [1909] 259).

Riguardo alle *Istituzioni di Diritto canonico* previste nel ciclo istituzionale teologico è detto: "... tertio anno prò utroque cursu (A et B) fient praelectiones aliae duae, per hebdomadam..." (ivi, p. 258).

Ed ecco l'orario per l'anno scolastico 1915-1916: "1. **Institutiones Iuris Canonici privati generales**, feria III et Sab., h. 8-9; 2. **Institutiones Iuris Canonici privati speciales**, (*De Sacramentis, praesertim de Ordine et de Matrimonio*) feria III et Sab. 8-9; 3. **Institutiones Iuris naturalis et publici Ecclesiastici**, feriis III, IV et VI, h. 8-9; 4. **Historia fontium Iuris Canonici et Quaestiones selectae de praecipuis Institutis Iuris Romani**, semel in hebdom.; 5. **Textus Canonicus** (*liber V. Decr.*) quotidie, h. 9-10; 6. **Textus Canonicus**, (*liberili, et IV. Dea.*), quotidie, h. 10-11" (*Praelectiones in Collegio Pontificio Internationali "Angelico". Anno scholastico 1915-1916*, Romae 1915, pp. 18-19).

⁴¹ "Il codice piano-benedettino raccolse, subito dopo la promulgazione, molti consensi sia per la forma che per la sostanza e fu effettivamente

Anche se i più sono portati a pensare che da sempre nella Chiesa la giustizia sia stata amministrata attraverso lo strumento codiciale, nell'accezione moderna del termine, nella realtà così non è stato, come è ben noto agli addetti ai lavori.

Questo, d'altronde, è vero anche per l'ambito giuridico civilista. Il primo Codice, nell'accezione moderna del termine, appare in Prussia nel 1794, e solo successivamente in Francia avremo il *Codice civile*, voluto da Napoleone, il 21 marzo 1804, e qualche anno dopo, il 1° gennaio 1811, il *Codice penale*, anche se solo con il Codice civile di Napoleone abbiamo l'idea di Codice inteso come "legge delle leggi" e non semplicemente di una legge tra le altre, come fu per il Codice prussiano.

A riguardo è importante non dimenticare che queste grandi opere legislative, che nell'epoca moderna hanno assunto la forma di Codice, non si sono limitate a riflettere gli orientamenti giuridici delle diverse società, in un ben determinato periodo, ma sono state allo stesso tempo promotrici di valori ideali che esigevano una determinazione giuridica per affermarsi. Questo in continuità con la tradizione precedente, dove il giurista aveva un ruolo ben definito nel momento produttivo dello stesso Diritto⁴². Tanto più alti

per il suo tempo un felice tentativo di conciliazione della tradizione canonistica con le esigenze di centralizzazione funzionale della Chiesa di Pio X. Esso stimolò altresì l'attività scientifica che dedicò al code* diverse opere ed approfonditi commentari, di cui forse il più importante fu il rifacimento in base al nuovo codice ad opera del gesuita Vidal della classica opera «*us Decretalium*» del Wernz, rielaborazione che apparve a partire dal 1938" (L. MUSSELLI, *Storia del Diritto...*, pp. 85-86).

⁴² "E in verità non si può dimenticare il fatto che, prima che il giuspositivismo attribuisse al legislatore un vero e proprio monopolio nella creazione del diritto (concezione oggi in crisi), ben diversa era stata per secoli la posizione e l'attività del giurista. Questi non si era considerato, e non era stato, il mero interprete della volontà del legislatore, o il semplice formulatore tecnico, il 'traduttore giuridico', per dire

sono stati questi valori, tanto più nobile e apprezzabile è apparso il risultato dell'opera legislativa. Così è stato per il Codice napoleonico portatore degli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità diffusi dalla rivoluzione francese, di fatto, modello dei successivi Codici degli Stati dell'Europa occidentale.

Venendo alla Chiesa cattolica, storicamente la prima organica, vera e propria raccolta, di tutto quello che veniva considerato il patrimonio del Diritto ecclesiale, fu voluta dai Padri del Concilio di Trento (1545-1563) e realizzata da Gregorio XIII negli anni 1580-1582 con la pubblicazione del *Corpus Iuris Canonici*, dopo la revisione dei "Correctores romani". I Padri del Concilio Vaticano I (1869-1870), presero successivamente atto della difficoltà, fino ad arrivare all'impossibilità, di applicare il Diritto nella Chiesa attraverso il *Corpus*, e quindi adottarono la decisione di provvedere quanto prima ad una *reformatio iuris* che portasse ad una *certitudo iuris*. Questo fu l'inizio di quel movimento che portò al primo Codice nella Chiesa. In realtà, la finalità di unificazione della normativa ecclesiastica e di razionalizzazione legislativa si sarebbe potuta realizzare anche in altri modi⁴³, ma l'influenza di quanto avveniva negli ordinamenti giuridici civili fu troppo forte. Alla codificazione pio-benedettina non mancò, però, un ben determinato aspetto innovativo: anche se non sempre nel contenuto delle disposizioni, come è ben comprensibile, almeno nel significato e la valenza che queste assumevano nell'essere inter-

così, della volontà politica del sovrano. Ma era stato anche, e consuevolmente, colui che elabora forme giuridiche nuove, o ne adatta di vecchie, per le mutate esigenze della società. Si pensi all'opera dei grandi giuristi medievali, alla costante attività normativa dei giudici inglesi di *common law*, a quella dei magistrati francesi dell'*ancien régime* riuniti nei parlamenti (che erano organi giurisdizionali e non politici), o della Corte Suprema americana" (S. COTTA, *Introduzione alla Filosofia del Diritto*, Torino 1984, pp. 60-61).

⁴³ Come del resto era avvenuto nel passato con la compilazione delle diverse Collezioni.

pretate alla luce della tradizione canonica e nel contesto costituzionale della Chiesa.

Tuttavia, permaneva forte la preoccupazione che conseguenza, facilmente prevedibile, all'opera di codificazione sarebbe stata una forte centralizzazione nell'attività di produzione del Diritto, con un'attenuazione generale della scienza giuridica, ridotta a mera esegesi del testo legislativo, e del suo metodo⁴⁴. Cosa riscontrabile, soprattutto, nello spostamento del centro della formazione dell'esperienza giuridica dall'attività "giurisprudenziale pontificia", caratteristica del Diritto nella Chiesa fino ad allora, all'attività legislativa⁴⁵.

⁴⁴ A riguardo si pensi a tutta la polemica, nata nel contesto della canonistica laica italiana, alla fine degli anni trenta: cf. A.C. JEMOLO, *Insegnamento del «diritto ecclesiastico» e del «diritto canonico»*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 48 (1937) 177-180; P. FEDELE, *Il problema dello studio e dell'insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia*, in *Archivio di Diritto Ecclesiastico* 1 (1939) 51-74; Io., *Ancora su lo studio e l'insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia*, in *ivi* pp. 390-410; ID., *Programma per uno studio sullo spirito del diritto della Chiesa*, Padova 1939; V. DEL GIUDICE, *Sulla questione del metodo nello studio del diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 50 (1939) 221-237; J. FORCHIELLI, *Metodo per giudicare il metodo*, in *Archivio di Diritto Ecclesiastico* 1 (1939) 370-372; O. GIACCHI, *Diritto canonico e dogmatica giuridica moderna*, in *Il Foro Italiano* 64 (1939) coll. 161-187; V. DEL GIUDICE, *Note conclusive circa la questione del metodo nello studio del diritto canonico*, in *Archivio di Diritto Ecclesiastico* 2 (1940) 3-19; A. VAN HOVE, *La méthode dans le Droit canonique*, in *Ephemerides Theologicae Lovaniensis* 18 (1941) 91-95; P.A. D'AVACK, *Considerazioni sulla questione metodologica nello studio del Diritto canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 54 (1943) 157-173; 229-236; D. STAFFA, *Immobilità e sviluppo della scienza canonistica*, in *Apollinaris* 29 (1956) 413-424; P. LOMBARDIA, *Sobre la enseñanza universitaria y e método de estudio del Derecho canonico*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 12 (1957) 165-173; S. BERLINGÒ, *Il concetto di Diritto canonico nella scuola laica italiana*, in C.J. ERRÀZURIZ M. - L. NAVARRO (a cura), *Il concetto di Diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, pp. 47-69.

⁴⁵ Cf. C. GHISALBERTI, *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Bari 1979, p. 248.

Nella Chiesa, per lo più, è stata questa la più vistosa e specifica delle conseguenze alla codificazione, più che l'altro effetto, la centralizzazione della produzione normativa, nella quale una qualificata dottrina ha visto operante "il mito della codificazione"⁴⁶, anche se non considerato come conseguenza necessaria di questo, ma come naturale riflesso, sul piano giuridico, dello sviluppo teologico della proclamazione del primato pontificio avvenuta con il Concilio ecumenico Vaticano I⁴⁷.

Anche se nel situare l'atto legislativo, invece che nella giurisprudenza, il centro dell'esperienza giuridica ecclesiale, non ha avuto nessuna sottomissione di un potere ad un altro, posto che nella Chiesa giurisdizione e legislazione sono funzioni fondamentalmente pertinenti allo stesso organo; però si è prodotta una risposta distinta, dal punto vista metodologico, alle esigenze proprie di questa esperienza: non si risponde per via giurisprudenziale alla ricerca ed alla individuazione del giusto nel caso concreto, ma per determinazione autoritativa, mediante decisione astratta, di quello che è giusto.

Tuttavia, mai è mancata alla Chiesa, né alla scienza che riflette su essa, l'acuta percezione che il Diritto, che stabilisce ciò che corrisponde a ciascuno, è nella sua essenza costituito da Dio. Per cui non bisogna dimenticare che la stessa autorità ecclesiastica, nel legistare, si sia sentita chiamata sempre a mostrare che la sua non era una pura ed arbitraria proposizione volitiva di norme, ma in primo luogo un lavoro di riconoscimento di una dimensione di giustizia più alta ed obiettiva.

Erano, per tanto, più che fondati i timori che tutto

⁴⁶ Cf P. LOMBARDIA, *Codificaclon y ordenamiento canónico*, in *Escritos de derecho canónico y eclesiástico del Estado*, voi. V, Pamplona 1991, pp. 167-185; ID., *Técnica jurídica del nuevo código (unaprimera aproximación al tema)*, in *ivi*, pp. 189-221.

⁴⁷ Cf CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM I, Const. dog. *Pastor aeternus* de Ecclesia Christi, in ASS 6 (1870) 40-48.

questo poteva perdersi prevalendo la proclamazione normativa del Diritto, con la tendenziale riduzione dell'attività giuridica a questo aspetto, con la conseguente attenuazione della funzione giurisprudenziale.

Tuttavia, l'entusiasmo e la fiducia nella codificazione, placarono tutte le ragionevoli perplessità, nella certezza che alla fine i vantaggi avrebbero superato gli svantaggi, dandosi allo stesso tempo una buona occasione per distinguere bene tra *strumento* del Codice e *cultura* della codificazione. D'altra parte, non si può dubitare della grandezza e dell'importanza dell'impresa diretta dal card. Gasparri⁴⁸, e della bontà tecnica dei risultati raggiunti⁴⁹.

Preso atto di quanto abbia significato per la Chiesa la scelta di avere un Codice, non è fuori luogo richiamare qui alcune nozioni fondamentali a riguardo che illumineranno non poco quanto diremo successivamente riguardo all'insegnamento del Diritto. Il valore giuridico del Codice è quello proprio di una collezione *autentica*, approvata e promulgata dal pontefice come Supremo legislatore, ed *unica*, nel senso che tutte le disposizioni in esso contenute hanno la stessa fonte di obbligatorietà, anche se non lo

⁴⁸ Cf P. GASPARRI, *Storia del Diritto canonico per la Chiesa latina*, in *Acta Congressus Iuridici Inter-nationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis*, Romae 12/17-IX-1934, voi. IV, Romae 1937, pp. 1-10.

⁴⁹ Per quanto fin qui detto, riguardo il significato del primo Codice per la Chiesa, ci siamo rifatti a: G. Lo CASTRO, *Liber I: De normis generalibus. Introducción*, in *Contentano exegético al Código de Derecho Canónico*, a cura di A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRÌGUEZ-OCANA, voi. I, Pam-piona 1996, pp. 239-254. Inoltre si vedano: M. FALCO, *Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici»*, Torino 1925, pp. 7-10 (riedito a cura di G. FELICIANI, con premessa di F. MARGIOTTA BROGLIO e saggi introduttivi di Feliciani e Astoni, Bologna 1992); F. CALASSO, *Il Diritto canonico e la storia*, in *Annali di storia del Diritto* 1 (1957) 459-465; A. CAVANNA, *Storia del Diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano 1979; M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari 1997; G. DALLA Tota, *Le frontiere della vita. Etica, bioetica e diritto*, Roma 1998, pp. 51-59.

stesso valore e, di conseguenza, vanno considerate come emanate allo stesso momento. Riguardo al contenuto del Codice vanno fatti i seguenti rilievi, importanti al fine di cogliere il suo valore intrinseco ed il suo significato per il futuro studio ed insegnamento dello stesso Diritto canonico:

- 1) *la non assoluta sua universalità*: infatti esso disciplina la sola Chiesa latina;
- 2) *la non assoluta sua esclusività*: il Codice non raccoglie *Yuniversum ius*, diversamente da quanto propugnava *VARduum sane munus*⁵⁰, non comprende infatti le leggi liturgiche e non abroga gli Accordi della Santa Sede con le varie nazioni, inoltre non tocca i diritti acquisiti ed i privilegi concessi dalla Santa Sede e ancora in uso purché non espressamente revocati. Sono anche tollerate le consuetudini contrarie, centenarie o immemorabili, che non siano espressamente riprovate e non possano essere prudentemente abolite.
- 3) *la sua assoluta novità nella storia della Chiesa*: mai si era conosciuta, come è stato più volte sottolineato, una legislazione che assorbisse in modo quasi totale la disciplina precedente abolendo formalmente le collezioni anteriori⁵¹, passando così da un sistema di raccolta pratico delle varie norme, ad uno che privilegia i con-

⁵⁰ Il 19 marzo 1904 il M.P. *Arduum sane munus* di san Pio X, indica e stabilisce:

- l'importanza del Diritto nella Chiesa
- la difficoltà di applicarlo
- l'istituzione di una Commissione cardinalizia, collegio di consultori che si avvarranno della collaborazione di tutto l'episcopato
- il compito: raccogliere in unità e secondo un ordine chiaro le varie leggi della Chiesa, espugnando quelle abrogate e superate e adattando le altre alle nuove condizioni dei tempi (cf ASS 36 [1903-1904] 549-551).

⁵¹ Anche se non bisogna dimenticare che: "Codex vigentem huc usque disciplinam plerumque retinet, licet opportunas immutatione afferat. Itaque:..." (*CIC/17*, can. 6).

cetti giuridici e le formule astratte sulla concretezza della vita sociale e delle vicende storiche.

Prescindendo comunque dalle varie critiche sollevate sia riguardo alla metodologia seguita sia al testo promulgato, rimane l'indubbio risultato positivo raggiunto. Il Codice del 1917 ha infatti posto termine alla confusione legislativa preesistente, permettendo una maggiore conoscenza delle leggi ecclesiastiche, ha favorito un più ordinato svolgimento della vita sociale ed un notevole impulso agli stessi studi canonistici⁵².

Il 15 settembre 1917, Benedetto XV con il M.P. *Cum Iuris Canonici*⁵³ istituì la Commissione per l'interpretazione autentica dei canoni del Codice. In esso si dispone che le Congregazioni romane si astengano per il futuro dall'emanare *Decreti generali*, ma si limitino a pubblicare *Istruzioni* che si presentino come spiegazioni e complementi dei canoni del Codice. Logica conseguenza della scelta codificatoria con l'annessa tentazione a voler cristallizzare nella norma il Diritto. Solo in caso di grave necessità della Chiesa, si dice, si imponga una nuova normativa, che la Commissione provvederà a redigere in nuovi canoni, che verranno sostituiti o aggiunti a quelli contenuti nel Codice. Questa ultima disposizione non ha trovato pratica attuazione nonostante i tanti provvedimenti che hanno innovato la disciplina sancita nel 1917, mentre la Commissione ha puntual-

⁵² Tutto questo ebbe come logica conseguenza anche l'incremento del numero degli studenti nelle facoltà di Diritto canonico. A semplice titolo indicativo, riportiamo di seguito il numero degli iscritti presso la facoltà di Diritto canonico del *Pontificio Collegio Internazionale "Angelicum"* dall'anno accademico precedente la promulgazione del Codice e negli otto anni successivi: 1916-1917 = 5; 1917-1918 = 10; 1918-1919 = 12; 1919-1920 = 24; 1920-1921 = 31; 1921-1922 = 43; 1922-1923 = 31; 1923-1924 = 38; 1924-1925 = 57; 1925-1926 = 33 (dati comunicati dalla Segreteria Generale della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino - "Angelicum", tratti dagli *Status personalis* dei rispettivi anni. Per ulteriori notizie si veda A.G. URRU, *La facoltà...*).

⁵³ Cf AAS 9/II (1917) 529-530.

mente adempiuto al primo compito assegnatole, cioè di interpretare autenticamente i canoni del Codice, pronunciando numerosi responsi poi pubblicati in *Acta Apostolicae Sedis*⁵⁴.

Da quanto fin qui detto, risulta perciò abbastanza evidente che il Codice del 1917 ha inaugurato una nuova epoca dello studio del Diritto nella Chiesa, in cui il testo stesso del Codice occupa un posto centrale. Infatti, qualche mese dopo la promulgazione del testo codiciale, la Sacra Congregazione dei Seminari e degli Studi universitari⁵⁵ emanava un Decreto nel quale era prescritto alle università e facoltà, da essa dipendenti a tenore del can. 256, § 1⁵⁶, il *metodo esegetico* nell'insegnamento⁵⁷. Anche se la prescrizione non è a carat-

⁵⁴ Cf G. FEUCIANI, *Le basi del Diritto canonico. Dopo il Codice del 1983*, Bologna 1984, pp. 17-20.

⁵⁵ Per una breve e documentata storia di questo Dicastero, e l'importante ruolo da esso svolto per la promozione degli studi, si veda T. BERTONE, *La Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di studio)*, in P.A. BONNET - C. GULLO (a cura), *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, Città del Vaticano 1990, pp. 379-394.

⁵⁶ "... Eidem pariter commissa est moderatio regiminis ac studiorum, in quibus versari debent athenaea seu quas vocant Universitates vel Facultates quae ab Ecclesiae auctoritate dependent, comprehensis iis quae a religiosae alicuius familiae sodalibus diriguntur. Novas institutiones perpendit approbatque; facultatem concedit academicos gradus conferendi non- masque tradit quibus ii conferri debeant, et, ubi agitur de viro singulari doctrina commendato, potest eos ipsa conferre".

Specificamente, il Codice del 1917 parla soprattutto in due contesti delle facoltà di Diritto canonico: 1) al can. 1380 dove si invitano gli Ordinari del luogo ad inviare i loro sacerdoti, che più si distinguono per dottrina e probità di vita, a proseguire gli studi presso facoltà e università, erette o approvate dalla Chiesa, per conseguire i gradi accademici soprattutto in Filosofia, Teologia e Diritto canonico; 2) ai cann. 331, § 1, n. 5°; 367, § 1; 1573, § 4; 1589, § 1; 1598, § 2, ecc.; dove si richiede il Dottorato o la Licenza in Diritto canonico (o in esso esperti), per essere assunti ai diversi uffici ecclesiastici.

⁵⁷ Cf S. CONGREGATIONIS DE SEMINARIIS ET DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, Decr. *Cum novum* Iuris Canonici Codice in scholis proponendo,

tere esclusivo, viene infatti permessa la presentazione dei vari istituti giuridici e soprattutto della loro evoluzione storica, essa costituiva una scelta obbligata se si voleva far accogliere con frutto il nuovo testo⁵⁸. Riportiamo di seguito un'interessante illustrazione del Decreto apparsa subito dopo sul *II Monitore Ecclesiastico*, particolarmente utile a capire anche il modo in cui venivano svolte le lezioni in precedenza:

"Il decreto riguarda direttamente le Università cattoliche e gli altri istituti, che hanno apposite *Facoltà* del diritto canonico: queste facoltà, ossia corsi completi di studi, si sogliono ordinare in modo che un anno sia dedicato alle *Istituzioni*, cioè allo studio sintetico di tutto il sistema giuridico, secondo l'ordine scientifico, con un più vasto svolgimento della parte introduttiva, generale, storica; i rimanenti son dedicati al *Testo*, cioè allo studio analitico, di qualche parte del sistema, secondo l'ordine positivo della fonte, con minuta esposizione delle singole sue suddivisioni. Per questo *Testo* fin qui si adottava come fondamento il *Corpus*, cioè specialmente le Decretali, commentandole e in-

7-VIII-1917, in AAS 9 (1917) 439: *Leges Ecclesiae*, voi. 1, col. 86, n. 50. Si vedano inoltre i seguenti commenti: PH. MOROTO, *Annotationes Decr. Cum novum*, in *Commentarium prò Religiosis* 1 (1920) 67-72; I. C., *Annotationes Decr. Cum novum*, in *Periodica* 9 (1921) 65-66; ed anche A. MIGLIAVACCA, *L'insegnamento del Diritto canonico secondo le direttive del magistero della Chiesa universale e italiana in questo secolo*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10 (1997) 7-27.

Per esempio presso la facoltà di Diritto canonico della Gregoriana "Dopo la promulgazione del Codice di Diritto Canonico, la *Schola Iuris Decretalium* divenne *Schola Textus Codicis*. L'intero Codice veniva spiegato nella Facoltà di Diritto Canonico da tre professori con ciclo biennale. Il corso veniva programmato sulla base delle direttive impartite dalla Congregazione dei Seminari e degli Studi nel 1917; queste richiedevano una analisi rigorosamente esegetica del nuovo Codice. Ciò ebbe notevole influsso nello studio del Diritto Canonico" (C. GALLAGHER, *Cenni...*, p. 411).

⁵⁸ Cf J. GAUDEMET, *Le sources du Droit canonique VIII^e-XX^e siècle*, Paris 1993, p. 236.

tegrandole con le altre fonti del diritto; ma non mancavano scuole in cui il cosiddetto ordine *legale* era quasi del tutto abbandonato, sostituendovi l'ordine sistematico, teoretico, proprio delle Istituzioni, sicché la scuola di *Testo* riusciva un approfondimento parziale di quel che già formava oggetto delle *Istituzioni*, ricorrendosi alle Decretali solo per interesse storico o per esemplificazioni. Anche questo era un inconveniente dovuto al manchevole stato delle fonti di diritto canonico. Ora che tale difettosa condizione di cose è interamente sanata, e il Codice appunto a tale scopo è stato compilato, era naturale che nella scuola di *Testo* si abbandonassero come testo le Decretali, e si sostituisse il Codice: il presente decreto ne fa obbligo sin dal prossimo corso scolastico 1917-1918. Le altre disposizioni del decreto sono ovvie indicazioni per gli insegnanti della scuola di *Testo*: che cioè dovranno seguire appuntino l'ordine del Codice, anche in quel che riguarda i titoli e i capitoli; che dovranno integrare l'insegnamento sistematico con l'insegnamento storico; che se vorranno usare altri libri di testo oltre il Codice, debbono però adattare quelli a questo, e non viceversa.

Tutto ciò, ripetiamo, si applica alla scuola di *Testo* in cui in un anno intero non si studia che un trattato o due, per esempio: il *de personis*, o il *de matrimonio*, o il *de iudiciis*; non riguarderebbe quindi la scuola di istituzioni che suol precedere quella di testo, e a volte riassumerla e sostituirla, come è in quei seminari ove il diritto canonico si insegna come una delle materie del corso teologico, durante uno o più anni di teologia. Ma ognuno vede come alcune prescrizioni almeno come norma direttiva, si applichino necessariamente anche a questo insegnamento, che non può certo oggi essere il medesimo specialmente per metodo, di quello che è stato fino alla promulgazione del Codice: anche seguitando ad adottare come libri di testo i consueti manuali di istituzione, gli insegnanti do-

vranno aver precipua attenzione al Codice"⁵⁹.

⁵⁹ *Annotazione*, in *Il Monitore Ecclesiastico* 29 (1917) 350-351. Notiamo, a semplice titolo di curiosità, che solo qualche anno prima, nei Seminari, nel corso di Teologia, le istituzioni di Diritto canonico venivano impartite, insieme alle nozioni fondamentali di sociologia, durante le lezioni di Teologia morale (cf S. C. CONCISTORIALIS, Litt. circui. *Le Visite Apostoliche*, ad Ordinarios Italiae, 16-VII-1912, n. 11°, b), in A4S 4 [1912] 491-498). Le cose cambieranno notevolmente con l'entrata in vigore del Codice e l'emanazione dei vari *Ordinamenti per i Seminari*. "Lo studio del *Diritto canonico* perfeziona e completa quello della Teologia, della quale il Diritto mostra le pratiche applicazioni a tutto ciò che concerne il governo della Chiesa, Tamministrazione delle cose sante, i diritti e doveri dei suoi ministri, l'uso dei beni temporali [...]. Il *Diritto canonico* dovrà essere insegnato in forma *d'istituzione*, facendo cioè una esposizione succinta e ordinata delle prescrizioni contenute nel *Codice*, con le opportune nozioni e principii, ricevuti comunemente in questa scienza. Tale insegnamento sia impartito in modo che gli alunni, al termine del corso teologico, abbiano acquistato una sufficiente cognizione delle singole parti del *Codice*, prevalentemente di quelle che hanno maggiore attinenza col ministero sacerdotale. Non si omettano, all'occorrenza, i necessari confronti fra legislazione canonica e la civile. - A questo studio si premetta un breve ma succoso trattato di *Diritto Pubblico Ecclesiastico*, dove si espongono nettamente i poteri della Chiesa e la posizione giuridica di essa di fronte allo Stato" (S. CONGREGATIONIS DE SEMINARIO ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, *Ordinamento dei Seminari*, ad Italiae Episcopos, 26- VI-1920, IX, e), in SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Enchiridion Clericorum*. *Documenta Ecclesiae futuris sacerdotibus formandis*, Città del Vaticano 1975, p. 543, n. 1550). Lo stesso testo, ma in latino, fa parte di una Lettera della Congregazione inviata ai vescovi tedeschi nel 1921 (cf *ivi*, pp. 555-556, n. 1576).

Il medesimo concetto viene ribadito qualche anno più tardi in una lettera indirizzata agli Ordinari degli Stati Uniti: "The study of Canon Law should be given a more important place in the curriculum of the Seminary than it has held up to date. A knowledge of Canon Law is of daily use in the priests' ministry and is of especial value in the government of dioceses. Therefore, it would be most opportune if Ordinaries, in conformity with the prescriptions of Canon 1366, confide the teaching of Canon Law to a professor who has taken his academic degree in the subject at a University approved by the Holy See. This professor might also assist the Bishop in the capacity of legat consultant

Quanto appena detto, veniva confermato in un successivo Decreto della medesima Congregazione sul modo di svolgere gli esami in vista del conseguimento dei gradi ac-

in diocesan matters" (S. CONGREGATIONIS DE SEMINARI» ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, Litt. *The Sacred Congregation*, ab Exc.mo Delegato Apost. ad universos Civitatum Foed. Americae Sept. Ordinarios, nomine et auctoritate S. C. DE SEMIN. ET STUD. UNIV. missis, 26-V-1928, in SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Enchiridion...*, p. 604, n. 1692).

⁶⁰ Cf S. CONGREGATIONIS DE SEMINARI» ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS, Decr. *Legum canonicarum* de experimentis ad gradus in Iure Canonico assequendos, 31-X-1918, in AAS 11 (1919) 19: *Leges Ecclesiae*, voi. 1, col. 154, n. 126. Per un commento si veda sempre PH. MOROTO, *Annotaciones...*, pp. 67-72.

"Per le facoltà di diritto canonico era necessario tener presente anche la norma della Santa Sede circa gli esami prescritti per i diversi gradi accademici, secondo la quale i candidati dovevano spiegare esegeticamente i canoni, e conoscere lo sviluppo e la storia degli istituti giuridici, perché nelle lezioni bisognava spiegare il testo stesso del Codice di diritto canonico [...] È da notare che queste disposizioni, che favoriscono il metodo esegetico, hanno proibito o fortemente limitato anche l'uso del metodo sistematico, almeno di quello che si staccava molto dalla logica del Codice" (P. ERDÓ, *Storia della scienza del Diritto canonico. Una introduzione*, Roma 1999, p. 176). Ed ancora il prof. Valdrini nota che "En fait, le propos de ces deux décret de la Congregation semble conduire le canoniste vers un rôle de commentateur du code. On n'est pas loin des principes dans lesquels a évolué l'école de l'exégèse, dont la maxime bien connue est «tout est dans le code». Dans une telle perspective, la Science juridique est réduite à une mission exégétique et le juriste se déplace à l'intérieur d'une tour d'ivoire, au moins d'un champ aux contours définis. Le droit est identifié à la loi écrite et la doctrine est appelée à travailler selon les principes de la logique. C'est une importance très grande donnée à la «mens legislatoris» qui diminue le champ d'investigation reconnu à la doctrine et son rôle dans l'élaboration, l'évolution et la conservation du droit. Même si, après la promulgation du premier code, on a voulu conserver un rôle vivant à la doctrine, il apparaît certain que le canoniste, durant de longues années, est apparu dépendant d'une méthode exégétique" (P. VALDRINI, *Le travati du canoniste dans le facultés de Droit canonique*, in *Revue de Droit Canonique* 47 [1997] 118).

cademici nei centri di studio ecclesiastici⁶⁰.

Concludiamo questo paragrafo, giusto per dare un esempio, riportando la ripartizione delle materie per ciascuno dei tre anni, e le rispettive ore di lezioni settimanali, nella facoltà di Diritto canonico dell'*Angelicum* per l'anno accademico precedente alla riforma degli studi ecclesiastici attuata dalla *Deus scientiarum Dominus*.

"PRIMO ANNO: PRO BACCALAUREATU: 1) **Institutiones Iuris Canonici seu Ecclesiastici Privati**, h. 6; 2) **Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici** (premissis nonnullis praelectionibus de *Principiis Iuris*) I Semestre, h. 3; 3) **Historia Iuris Canonici quoad Fontes cognoscendi**, h. 2 [per un totale di 11 ore].

SECUNDO ANNO: PRO LICENTIA: 1) **Codex Iuris Canonici**, L.

I et II, P. Ili (In II Semestre), h. 2; 2) **Codex Iuris Canonici**, L. II, P. I et P. II, h. 2; 3) **Codex Iuris Canonici**, L. V, P.

I et P. II, Sect. I, h. 2; 4) **Codex Iuris Canonici**, L. V, P. II,

Sect. II, et P. Ili, h. 3; 5) **Praxis Processualis** (contentiosa, criminalis, summaria), h. 1; 6) **Quaestiones Selectae Iuris Romani**, h. 1; 7) **Historia Iuris Canonici quoad Fontes cognoscendi**, h. 1 [per un totale di 12 ore].

TERTIO ANNO: PRO LAUREA: 1) **Codex Iuris Canonici**, L. Ili,

P. I et IV, h. 5; 2) **Codex Iuris Canonici**, L. Ili, P. V (In II Semestre), h. 2; 3) **Codex Iuris Canonici**, L. IV, P. I, Sect. I et P. II, h. 3; 4) **Codex Iuris Canonici**, L. IV, P. Ili, et P. I,

Sect. II, h. 2; 5) **Praxis Iurisprudentiae** (seu Casuum vel QQ. Canoniarum resolutio in scriptis), h. 1; 6) **Quaestiones Selectae Iuris Romani**, h. 1" [per un

totale di 14 ore]*⁶¹.

II. Le facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche: dalla "Deus scientiarum Dominus" a "Sapientia Christiana"

Il 24 maggio 1931, solennità di Pentecoste, rimane una data fondamentale nella storia della Chiesa. Per la prima volta veniva promulgata da un Romano Pontefice una legge universale, con la quale si ordinava l'intero sistema di studi superiori ecclesiastici⁶².

La grave crisi che si era creata nelle università a partire dal XVIII sec., come pure l'affacciarsi sulla scena culturale del positivismo scienziato, che poneva non pochi problemi alla presentazione del dato rivelato, fino ad arrivare alle tesi parossistiche del Modernismo, convinsero Pio XI⁶³ a promuovere l'opera di riforma degli *studi ecclesiastici*⁶⁴.

⁶¹ "ANGELICUM" INSTITUTUM PONTIFICIUM INTERNATIONALE, *Kalendarium Lectionum anno 1930-1931*, o Romae 1930, pp. 28-29.

⁶² Pius XI, Const. Ap. *Deus scientiarum Dominus* de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum, **24-V-1931**, in *AAS* **23 (1931) 241-262**; da ora in poi citata con la sigla *DSD*. Per un sistematico commento cf **PH. MAROTO**, *In Const. Apost. "Deus scientiarum Dominus" de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum*, in *Apollinaris* **4 (1931) 270-286; 386-396; 573-545; 568-571**; **ID.**, *Studium in Const. Apost. "Deus scientiarum Dominus" de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum*, in *Commentarium prò Religiosis* **12 (1931) 212-228**.

⁶³ Uno dei papi più colti e di larghe vedute dei suoi tempi; non fu un caso che proprio lui sentì in coscienza il dovere d'impegnarsi in un'opera così delicata ed allo stesso tempo vitale per il bene delle anime. Su di lui si vedano: **N. D. KELLY**, *Grande Dizionario illustrato dei Papi*, Casale Monferrato 1989, pp. 746-749; **G. RAVASI**, *Il Prefetto che diventò Papa*, in *Il Sole* **24 Ore**, 3 febbraio 2002, p. 38.

⁶⁴ Cf **PH. MAROTO**, *In Const. Apost. "Deus scientiarum Dominus" de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum*, in *Apollinaris* **4 (1931) 270-286**. Il Maroto, membro della Commissione costituita da Pio XI, in questo articolo, uno tra i primi di commento alla Costituzione, nel primo paragrafo, dal titolo *Constitutionis fundamentum et ratio*, descrive molto bene la situazione in cui versavano gli studi nelle uni-

Vediamo ora di illustrare quanto nella Costituzione interessa direttamente l'insegnamento del Diritto. All'art. 3, elencando le facoltà di studi ecclesiastici, si enumerano quelle *Iuridicae*. Come le altre, esse devono essere erette dalla Santa Sede e perseguire il fine che è loro proprio, cioè promuovere lo studio scientifico secondo la dottrina cattolica⁶⁵.

Per quanto riguarda i requisiti per *potersi iscrivere* alla facoltà di Diritto canonico (ed all'Istituto "Utriusque Iuris"), ed *essere ammessi* al conseguimento dei vari gradi accademici si richiede:

- a) se **chierico**: la lettera di presentazione del proprio Ordinario; la certificazione di aver svolto studi medi classici ed avere completato il corso filosofico-teologico prescritto dal can. 1365 del *CIC/17*⁶⁶;
- b) se **laico**: la lettera da parte di una Autorità ecclesiastica attestante la probità morale; il certificato di aver assolto il *curriculum medium studiorum classicorum*⁶⁷.

Al Titolo III, *de ratione studiorum*, art. 29, viene enunciato il principio che il metodo d'insegnamento adottato per le varie discipline, deve tener conto della loro natura e anche del livello degli studenti. In concreto:

"b) In *Facultatis Iuris Canonici* tam historia et textum legum ecclesiasticarum quam earundem ratio et nexus modo scientifico

versità e facoltà ecclesiastiche che spinsero Papa Ratti a promuovere l'opera di riforma.

⁶⁵ "... auditores disciplinis, quae sacrae vel cum sacris connexae sunt, secundum doctrinam catholicam altius instituere; eos ad fontium cognitionem, ad investigationis laborisque scientifici usum atque ad magisterium exercendum instruere; denique iisdem disciplinis excolendis provehendisque quam maxime consulere" (*DSD*, art. 2).

⁶⁶ Cf *DSD*, artt. 24; 25, 1°, 2°, a) e c). Quindi un chierico poteva accedere alla facoltà di Diritto canonico solo dopo aver frequentato, dopo gli studi classici, almeno due anni di Filosofia e quattro anni di Teologia.

⁶⁷ Cf *DSD*, artt. 24; 25, 1°.

exponentur".

Il corso di studi è della durata di tre anni⁶⁸; al termine del primo anno è possibile conseguire il *Baccalaureato*⁶⁹-, al termine del secondo anno, e non senza aver sostenuto un'esame particolare, dal quale appaia l'idoneità del candidato a norma dell'art. 9 della *DSD*⁷⁰, la *Licenza*⁷¹; la *Laurea* completato il terzo anno, ed aver sostenuto tutti gli esami prescritti, insieme all'aver pubblicamente difeso e stampato una dissertazione scritta, secondo lo Statuto della Facoltà⁷². Per tutto il *curriculum studiorum* è strettamente obbligatoria la frequenza alle lezioni⁷³.

Per una esatta esecuzione di quanto disposto dalla Costituzione Apostolica, la Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi, a norma dell'art. 12 della stessa Costituzione, in data 12 giugno 1931, provvede ad emanare una serie di *Ordinationes*⁷⁴ costituite da 49 articoli divisi in cinque Titoli, più tre Appendici.

Agli artt. 13-15 si ribadisce, elencando però in dettaglio le materie che in ogni caso devono essere state seguite, la necessità di essere forniti di un diploma di studi classici di scuola media superiore per iscriversi alle facoltà ecclesiastiche. In caso venga riscontrata qualche lacuna o vi siano dubbi sulla preparazione del candidato, ogni facoltà ha il

⁶⁸ Cf *DSD*, art. 31, b).

⁶⁹ Cf *DSD*, art. 41, b).

⁷⁰ "Licentia est gradus academicus ex quo cognoscitur eum qui hoc gradu donatur praestitutum studiorum curriculum absolvisse et tale suae doctrinae specimen dedisse, ut idoneus haberi possit ad docendum in scholis quae gradus academicos non conferunt".

⁷¹ Cf *DSD*, art. 43, b).

⁷² Cf *DSD*, artt. 45, b); 46.

⁷³ Cf *DSD*, artt. 33, § 3; 37.

⁷⁴ **S. CONGREGATO DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS**, *Ordinationes* ad Constitutionem Apostolicam "Deus scientiarum Dominus" de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum rite exsequendam, in *AAS* 23 (1931) 263-284; da ora in poi citate con l'abbreviazione *DSD-Ord*.

diritto di verificare con apposito esame la preparazione dello studente. È evidente, alla luce di queste norme, che detti studi costituiscono *requisiti previ*.

Per quanto riguarda il metodo d'insegnamento, si determina: a) l'importanza del ricorso alle fonti; b) che tutte le lezioni sulle materie principali nella facoltà di Diritto canonico siano impartite in classe; c) infine, che l'esposizione del Codice e del Diritto romano avvenga in lingua latina⁷⁵.

L'importanza d'iniziare gli studenti al metodo scientifico attraverso delle esercitazioni è sottolineato all'art. 22, mentre in quello successivo viene determinato l'anno di studio nel quale esse devono darsi: almeno nel secondo per la nostra facoltà.

In modo dettagliato, per quanto riguarda le norme di ammissione per i candidati e prendendo in considerazione

⁷⁵ Cf *DSD-Ord.*, artt. 18, § 2; 20; 21. L'importanza della lingua latina *per gli studi ecclesiastici* è stata più volte ribadita dalle diverse Autorità ecclesiastiche lungo il corso dei secoli, a riguardo si veda la voce *Latina lingua* nell'indice analitico del *YEnchiridion clericorum*. In modo particolare si vedano: IOANNES XXIII, *Veterum Sapientia* de lingua latina rite excolenda in Ecclesia et in Seminariis, 22-11-1962, in *AAS* 54 (1962) 129-135; *Optatam totius*, n. 13; PAULUS VI, *Chir. Romani sermonis opus fundatum "Latinitas"* constituitur, 30-VI-1976, in *AAS* 68 (1976) 481-483.

Senza mettere assolutamente in discussione l'utilità della conoscenza della lingua latina per gli studi ecclesiastici in genere, ed in particolare per quelli giuridici, non sarebbe però contraddittorio e fuori luogo porsi la questione circa l'opportunità oggi che essa sia l'unica lingua ammessa in alcuni ambiti o per alcuni documenti (v. Tribunale della Rota Romana, Studio Rotale, Sentenze). È innegabile, infatti, che una tale opzione di fatto penalizza la preparazione di molti studenti ed allo stesso tempo la pubblicità di conoscenze utili anche per i non addetti ai lavori. La problematica non è nuova, già nel Settecento il De Luca riteneva preferibile la lingua italiana nella prassi forense, ed aveva espressamente consigliato i maestri di diritto di usare l'idioma *volgare* per rendere più chiare e interessanti le lezioni (cf G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, tom. I, *Proemio*, Venezia 1740).

tutte le varie possibilità, l'art. 26 stabilisce:

"Ut studiorum curriculum ad normam art. 32 Constitutionis Apostolicae contrahatur, haec quae sequuntur in primis servantur: [...] 2° *In Facultatis Iuris Canonici*:

a) qui quadriennium theologicum in aliqua Facultate Theologica canonice erecta et approbata rite peregerint, admitti possunt, nullo facto examine, in primum curriculum annu

b) qui quadriennium theologicum extra Facultatem Theologicam rite absolverint, ut in Facultatem Iuris Canonici ascribi possint, superare debent examen de Institutionibus iuris canonici;

c) qui quadriennium theologicum, de quo sub litt. a) et b), non peregerint, in Facultatem Iuris Canonici ascribi non possunt, nisi in examine de principiis Philosophiae moralis, Iuris naturalis, Theologiae fundamentalis ac de Institutionibus iuris canonici rite satisfecerint;

d) qui lauream in Iure civili consecuti fuerint, curriculum Facultatis Iuris Canonici biennio conficere possunt, firma però laicis obligatione examinis praescripti sub litt. c)".

Quindi, fermo restando quanto disposto dalla *DSD*, artt. 24; 25 e 32 e per una loro concreta applicazione, si dispone che: 1) chi ha frequentato il quadriennio teologico in una facoltà canonicamente eretta può⁷⁶ essere ammesso direttamente al primo ciclo. Nel caso lo studente sia chierico è evidente che avrà frequentato in precedenza anche il biennio filosofico⁷⁷; 2) chi non ha frequentato detto quadriennio in una facoltà canonicamente riconosciuta, deve superare

⁷⁶ I singoli Statuti potevano benissimo prevedere ulteriori requisiti (cf *DSD*, art. 32).

⁷⁷ Cf can. 1365 *CIC/17*.

l'esame *d'istituzioni di Diritto canonico* per essere ammesso al primo ciclo; 3) chi⁷⁸ non ha frequentato il corso teologico, ma in possesso del diploma di studi classici, deve superare quattro esami, per iscriversi al primo ciclo, nelle seguenti materie *Principi di Filosofia morale, Diritto naturale, Teologia fondamentale ed Istituzioni di Diritto canonico*⁷⁹; 4) chi ha una laurea in Diritto civile ed è chierico, può essere ammesso direttamente al terzo ciclo; se laico, dovrà però sempre sostenere l'esame nelle seguenti materie: *Principi di Filosofia morale, Diritto naturale, Teologia fondamentale ed Istituzioni di Diritto canonico*.

All'art. 27 vengono elencate le discipline principali ed ausiliarie che devono essere *obbligatoriamente* impartite nelle facoltà di Diritto canonico, fatto sempre salvo il diritto di queste di prescrivere ulteriori discipline:

"II. - FACULTAS IURIS CANONICI

1. - *Disciplinae principales:*
 - a) *Introductio in scientias iuridicas (Ius naturale, Philo- sphia iuris);*
 - b) *Normae Generales - Liberi Codicis I.C.;*
 - c) *De Personis - Liber II Codicis I.C.;*
 - d) *De Rebus - Liber III Codicis I.C.;*
 - e) *De Processibus - Liber IV Codicis I.C.;*
 - f) *De Delictis et Poenis - Liber V Codicis I.C.;*
2. *Ius publicum ecclesiasticum.- Disciplines auxiliares:*
 - a) *Institutiones iuris romani;*
 - b) *Ius concordatarium (ubi viget Concordatimi);*
 - c) *Elementa iuris civilis vigentis;*
 - d) *Historia iuris canonici (fontes, instituta, scientia).*
3. - *Disciplinarum specialium et cursuum peculiarium exempla*

⁷⁸ È ovvio che la possibilità qui riguarda solo i laici.

⁷⁹ Anche qui è chiaro il ritenere le conoscenze in dette discipline come *previe* rispetto agli studi veri e propri in Diritto canonico.

vid. in *App. I*, n. 2".

Dette *disciplinae speciales* dovranno essere scelte da ogni facoltà, tenendo conto in modo particolare della tradizione della medesima e delle necessità della Chiesa locale⁸⁰. A titolo indicativo sono elencate le seguenti discipline per la facoltà di Diritto canonico: *Ius ecclesiasticum orientale*; *Ius liturgicum*; *Ius missionum*; *Ius romanum*; *Diplomatia ecclesiastica*; *Oeconomia socialis*; *Notiones statisticae*; *Medicina legalis*; *Iurisprudentia ecclesiastica*; *Praxis processualis canonica*; *Methodologia historico-iuridica*; *Epigraphia iuridica*; *Diplomatica et Paleographia iuridica*; *Historia iuris romani*; *Historia diplomatiae ecclesiasticae*⁸¹.

Curiosamente né la Costituzione, né le norme che l'applicano, stabiliscono come debbono essere distribuite le materie nei vari cicli. Indirettamente, alla luce di quanto stabilito dall'art. 38, § 1 delle *DSD-Ord.*, si deduce che almeno tutte le discipline principali ed ausiliare dovranno essere svolte prima di essere ammessi all'esame di Licenza, quindi in due anni⁸². Inoltre, si ribadisce: a) l'importanza e l'obbligatorietà della frequenza alle lezioni, anche se il numero deve essere contenuto per permettere lo studio per-

⁸⁰ Cf *DSD-Ord.*, art. 28.

⁸¹ Cf *DSD-Ord.*, *Appendix I*, n. 2.

⁸² Ciò sembra confermato, per esempio, dalla struttura della facoltà di Diritto canonico della Gregoriana. "Le innovazioni più importanti richieste dalla nuova Costituzione erano le seguenti: due anni per il conseguimento della Licenza ed un terzo anno - insieme ed una Dissertazione scritta e pubblicata - per il conseguimento della laurea. La *Deus Scientiarum Dominus*, inoltre, stabiliva per tutti gli studenti della Facoltà, un certo numero di corsi obbligatori, divisi in discipline principali ed in discipline ausiliarie.

Senza dubbio l'introduzione di corsi speciali, di esercitazioni pratiche e l'obbligo della tesi arricchirono il programma di Diritto Canonico. Anche l'impegno della Facoltà ne venne intensificato con la conseguente esigenza di aumentare il numero dei professori" (C. GAL-LAGHER, *Cenni...*, pp. 411-412).

sonale⁸³; b) la natura delle esercitazioni⁸⁴; c) il modo di svolgere gli esami e la loro valutazione⁸⁵.

La disciplina del conferimento dei gradi accademici stabilisce, per la facoltà di Diritto canonico, nel caso della Licenza: a) che possano essere ammessi coloro che abbiano assolto tutti i requisiti previsti dalla Costituzione e dalle Ordinazioni e manifestino le doti necessarie per il lavoro scientifico⁸⁶; b) che i candidati superino l'esame speciale *De universo Codice iuris canonici, ratione simul habita legum ecclesiasticarum praecedentium*, dal quale appaia l'idoneità e la preparazione dello studente in materia canonistica. Detto esame dovrà svolgersi almeno per un'ora davanti ad una Commissione composta almeno da quattro professori⁸⁷. Per la Laurea non sono previste norme particolari, ma si applicano quelle comuni⁸⁸.

Sempre per dare un esempio concreto della nuova organizzazione, riportiamo la ripartizione delle materie per ciascuno dei tre anni, e le rispettive ore di lezioni settimanali, della facoltà di Diritto canonico *del Y Angelicum* per l'anno accademico 1934-1935, il primo in cui la Costituzione fu totalmente applicata.

"ANNUS I: *Disciplinae principales*: 1) **Introductio in scientias iuridicas. Ius Naturale. Philosophia iuris, h. 1; 2) Textus Canonicus**, a) Lib. Ili C.I.C., p. I, h. 4; Lib. Ili C.I.C., pp. III-VI. Lib. IV, p. II, h. 5; c) Lib. Ili C.I.C., p. II, h. 1; d) Lib. IV C.I.C. pp. I et III, h. 5; *Disciplinae auxiliares*: 3) **Institutiones Iuris Romani**, h. 2; 4) **Historia Iuris Canonici**, Fontes instituta, scientia, h. 2.

⁸³ Cf *DSD-Ord.*, arri. 29, § 1; 30.

⁸⁴ Cf *DSD-Ord.*, art. 29, § 2.

⁸⁵ Cf *DSD-Ord.*, arri. 31-34.

⁸⁶ Cf *DSD-Ord.*, art. 37.

Cf *DSD-Ord.*, art. 38.

Cf *DSD-Ord.*, artt. 40-43.

Accedunt **Exercitationes** (de materia cursus) Alternis heb- domadis, h. 1 [per un totale di 19 ore più 2 ogni mese].

ANNUS II: *Disciplinae principales:* 1) Ius Publicum Eccle- siasticum, h. 2; 2) Textus Canonicus, sicut anno I, n. 2;

Disciplinae auxiliares: 3) **Elementa Iuris Civilis, h. 1; 4) Ius Concordatarium** (II-um semestre), **h. 1.**

Accedunt **Exercitationes**, sicut anno I [per un totale di 18 ore più 2 ogni mese].

ANNO III: Hoc ultimo curriculi anno scholae pauces sunt, ut auditores possint sic dictae specializationi vacare et praeprimis elaborationi dissertationis doctoralis sub ductu electi professori incumbere. Auditores obligatur nihilominus ad unam exercitationem ed ad quattuor cursus speciales, quos infrascriptis eligere possunt.

[...] *Disciplinae speciales:* 1) **Ius Ecclesiasticum Orientale** (I-um semestre), h. 1; 2) **Ius Missionum** (II-um semestre), h. 1; 3) **Quaestiones selectae de Parochis**, h. 1; 4) **Quaestiones selectae de Sacramentis**, h. 2; 5) **QQ. Speciales de Oeconomia Sociali: de prosperitate populi et de productione bonorum oeconomicorum**, 2 h. in primo sem.; **de pecunia**, 2 h. in secundo sem.

Accedunt **Exercitationes**, sicut anno I⁸⁹.

⁸⁹ "ANGEUCUM" INSTITUTUM PONTIFICIUM INTERNATIONALE, *Kalendarium Lectionum anno 1934-1935*, Romae 1934, pp. 76-78. Nell'introduzione è specificato: "4. Curriculum studiorum tribus annis absolvitur. Cum autem illi qui gradum licentiae in Jure Canonico in fine secundi anni studiorum competunt, examen de toto Codice subire teneatur, expositio textus Codicis duobus primis annis completur, et quidem sequenti ordine:

Annus A: 1. Normae Generales, Liber I C.J.C; 2. De personis, Liber II

A questo punto, dopo aver visto, anche se in modo sommario, l'impegno profuso lungo tanti secoli da parte delle Autorità competenti per l'insegnamento del Diritto nella Chiesa, ed in modo particolare alla luce di quanto significato e disposto con la promulgazione del primo Codice e della Costituzione Apostolica; e soprattutto conoscendo la produzione scientifica in materia canonistica da parte di esimi Autori del secolo scorso, saremo sicuramente convinti che quei tempi hanno rappresentato l'apogeo della moderna scienza del Diritto canonico e del suo insegnamento, mentre oggi noi siamo protagonisti di un inesorabile declino. Ma così non è! ne abbiamo una testimonianza in quanto scritto da un illustre canonista del tempo, che riportiamo integralmente per il suo significato.

"Le renouveau des études canoniques qui a suivi la publication du Code n'a cependant pas encore donné dans la pratique les fruits qu'on en pouvait espérer. On en peut juger par la nature des questions posées à la Commission d'interprétation du Code, qu'une connaissance même élémentaire du droit aurait souvent permis de résoudre sans recourir à cette haute autorité. Faut-il en outre rappeler le verdict rendu par la S. Congr. des Sacrements, le 15 août 1936, concernant les officialités diocésaines où l'on voit, à son dire, trop de juges incompetents: *debita in iudicibus deficiente perita?* Cette connaissance insuffisante du droit canonique s'explique en grande partie par les défauts inhérents à son enseignement dans les séminaires où il est resté entièrement étranger aux perfectionnements qu'il a refusés dans les universités. Le droit canon n'y est-il pas trop souvent traité par prétérition, renvoyé pour une part excessive

au cours de morale, ou enseigné par un maitre impro- visé comme un art d'agrément auquel on n'accorde péni- blement qu'une mauvaise heure chaque semaine, et pas toujours la sanction d'un examen"⁹⁰.

Come si vede niente di nuovo sotto il sole⁹¹; una ragione in più perché prima di emettere giudizi troppo severi sul presente, ci si interroghi, alla luce della storia, sulle cause ed allo stesso tempo si analizzino tutti i risvolti del problema. Anche se oggi può sembrare che nel recente passato il Diritto canonico sia stato meglio insegnato nel corso istituzionale, così non è, o almeno non lo è stato sempre e dappertutto. Anzi, tenendo presente quanto disposto ai cann. 1573, § 4 e 1589, § 1 del *CIC/17*, riguardo il requisito del Dottorato per coloro che devono assumere uffici nei tribunali diocesani, e la lementela della Sacra Congregazione per i Sacramenti, al di là di quanto affermato dal Naz, identiche riserve possono essere fatte alla formazione allora impartita nelle stesse facoltà di Diritto canonico. Per adesso ci basta aver evidenziato l'importanza del rilievo fatto dal Naz, che sarà poi ripreso in sede di conclusione.

In questo nostro studio non è possibile anche non menzionare, seguendo l'ordine cronologico, visti gli effetti che avrà nel futuro, quanto disposto dal Concilio Vaticano II riguardo l'insegnamento del Diritto canonico. Nel Decreto sulla formazione sacerdotale, *Optatam totius*, al cap. V, *De studiis ecclesiasticis recognoscendis*, a proposito delle *disciplinae theologicae*, dopo aver parlato della Teologia in senso stretto, si afferma:

"Item ceterae theologicae disciplinae ex vivi-

⁹⁰ R. NAZ, *Droit canonique: Vili, l'enseignement du droit canonique*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, tom. IV, Paris 1949, col. 1483.

⁹¹ Quanto salutare sarebbe il meditare più spesso il seguente passo della S. Scrittura ed il commento di sant'Agostino: *Qo 7, 10*; S. AURELI AUGUSTINI, *De Scriptum sacra speculum: de Ecclesiaste 7*, in *Patrologia Latina*, Parisiis 1887, voi. 34, col. 925.

diore cum Mysterio Christi et historia salutis contactu instaurentur.

Specialis cura impendatur Theologiae morali [...]. Similiter in iure canonico exponendo et in historia ecclesiastica tradenda respiciatur ad Mysterium Ecclesiae, secundum Constitutionem dogmaticam «De Ecclesia» ab hac S. Synodo promulgatam⁹².

Emerge quindi chiaramente, ribadendo la tradizione, la natura teologica del Diritto ecclesiale e l'importanza, per un suo proficuo studio ed insegnamento, dell'ecclesiologia conciliare⁹³.

In prima applicazione dei *desiderata* dei Padri conciliari, il 20 maggio 1968, la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica emanò una serie di norme con il fine di rinnovare gli studi ecclesiastici riguardo al loro contenuto ed al loro

⁹² OT, n. 16 d. Connessi con la tematica si vedano i seguenti altri testi conciliari: *GS*, nn. 8; 54; 56; 62; *GE*, n. 11.

⁹³ Il medesimo concetto era stato chiaramente enunciato nel secolo precedente da quel grande papa che fu Leone XIII. " Enfin, pour achever le cycle des études par lesquelles les candidats au sacerdoce doivent se préparer à leur futur ministère, il faut mentionner le Droit Canonique, ou Science des lois et de la jurisprudence de l'Église. Cette Science se rattache par des liens très intimes et très logiques à celle de la Théologie, dont elle montre les applications pratiques à tout ce qui concerne le gouvernement de l'Église, la dispensation des choses saintes, les droits et les devoirs de ses ministres, l'usage des biens temporels, dont elle a besoin pour l'accomplissement de sa mission. 'Sans la connaissance du Droit canonique (disaient fort bien les Pères d'un de vos conciles provinciaux), la théologie est imparfaite, incomplète, semblable à un homme qui serait privé d'un bras. C'est l'ignorance du droit canon qui a favorisé la naissance et la diffusion de nombreuses erreurs sur le droits des Pontifes Romains, sur ceux des évêques, et sur la puissance que l'Église tient de sa propre constitution, dont elle proportionne l'exercice aux circonstances'" (Ep. enc. *Depuis le jour*, ad Episcopos et Clerum Galliae, 8-IX-1899, in *Enchiridion Clericorum...*, p. 428, n. 1123). A riguardo si veda anche A.M. STICKLER, *Il diritto nella storia della Chiesa. Visione d'insieme*, in *Seminarium* n. s. 15 (1975) 749-763, in particolare p. 761.

metodo didattico e pedagogico⁹⁴. Infatti, avendo come fine precipuo le facoltà di studi ecclesiastici, sia l'approfondimento e la promozione delle discipline sacre o con esse connesse, che l'approfondimento della formazione accademica dei propri studenti, per prepararli all'insegnamento o ad altri servizi apostolici particolari, era urgente dettare delle norme direttive, anche se transitorie, in attesa di una nuova Costituzione⁹⁵. Prima di vedere quanto disposto direttamente per le facoltà di Diritto canonico, ci sembra importante segnalare alcune novità di ordine generale, che comunque avranno effetti anche sulla nostra facoltà.

Affinché qualcuno possa iscriversi ad una facoltà ecclesiastica con l'intenzione di conseguire i gradi, la normativa⁹⁶ richiede al candidato di avere completato il programma di studi medi secondari e aver ottenuto il titolo che nel proprio paese, o nel paese in cui si vuole continuare gli studi, ammette all'università civile. Assistiamo in questo caso ad un adeguamento, verso il basso, ai cambiamenti avvenuti nei programmi di studio dei vari Stati a seguito della crisi studentesca del tempo. Mentre precedentemente la *Deus scientiarum Dominus* esigeva chiaramente gli studi medi classici⁹⁷, ora si ritiene valido qualsiasi diploma di scuola media superiore, anche se, secondo quanto disposto al n. 13 della *Optatam totius*, bisogna accertarsi della conoscenza che il candidato possiede della lingua latina, disposizione che riguarda, però, solo i chierici. In ogni modo, è demandata ad ogni facoltà la decisione riguardo la cono-

⁹⁴ S. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam Deus scientiarum Dominus de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam*, Città del Vaticano 1968; esiste anche una pubblicazione in *Seminarium* n.s. 7 (1968) 765-787. È stato pubblicato anche nell'*Enchiridion Vaticanum* 3/328-396. Nelle nostre citazioni del testo delle *Normae quaedam* faremo riferimento a quest'ultima raccolta. Da ora in poi citato *Normae*.

⁹⁵ Cf *Normae*, n. 1.

⁹⁶ Cf *Normae*, n. 23.

⁹⁷ Cf *DSD*, art. 25; *DSD-Ord.*, artt. 14-15.

scienza previa delle lingue antiche e moderne per essere ammessi; la lingua da usare nell'insegnamento e negli esami⁹⁸.

Viene stabilito, più chiaramente che nel passato, il *curriculum studiorum* diviso in tre cicli successivi al termine del quale si consegue il grado accademico corrispondente, e le peculiarità di ciascuno. Perciò, il I grado testimonia che il titolare ha seguito con esito positivo il ciclo di *studi generali* di una facoltà; il II grado che lo stesso ha conseguito una *specializzazione* e che nella ricerca è capace di procedere con metodo scientifico di cui prova deve essere una appropriata dissertazione; il III grado attesta la *maturità scientifica* del titolare dimostrata con la difesa e la pubblicazione di un lavoro utile al progresso scientifico⁹⁹. Il passaggio ad un ciclo superiore deve essere disciplinato tenendo presente il criterio di seria selezione dei candidati¹⁰⁰. Viene anche *aumentato di un anno* di studio il curriculum per il conseguimento dei titoli accademici di Baccalaureato e Licenza in Teologia¹⁰¹.

Specificamente alla facoltà di Diritto canonico, e per tutte le altre facoltà eccettuate Teologia e Filosofia¹⁰², viene disposto che:

- a) Ad primum gradum academicum consequendum (ubi confertur), cursus institutionales seu generales requiritur saltem per duos annos vel 4 semestria.
- b) Ad secundum gradum academicum consequendum requiruntur, post expletum biennium de quo in a), cursus speciales vel profundiores per temporis spatium quod saltem annum vel 2 semestria includat.
- c) Ad tertium gradum academicum

⁹⁸ Cf *Normae*, n. 41.

⁹⁹ Cf *Normae*, nn. 5-6.

¹⁰⁰ Cf *Normae*, n. 43.

¹⁰¹ Cf *Normae*, nn. 6; 44.

i^o 2 Q *Normae*, nn. 44-48.

consequendum, Statuta Facultatis determinent an, inter peculiaria experimenta requisita, cursus quoque speciales frequentandi sint.

Doctoratus conferri non potest nisi post congruum temporis intervallum, utiliter interim aliqua experimenta magisterii facta et postquam dissertatio doctoralis, saltem ex parte typis edita fuerit; omnino semper servato praescripto n. 5 ut scilicet dissertatio doctoralis ad scientiae profectum vere conferat¹⁰³.

Nella prassi non ci risulta, almeno per le facoltà romane, che detta normativa sia stata applicata. Di fatto si continuò a conferire il grado di Licenza a coloro che avevano frequentato per due anni, eccetto, in molti casi, per coloro che erano provvisti di una Laurea civile, ai quali era concesso di conseguirlo dopo solo un anno. Ci preme rilevare, invece, l'opportunità di quanto era lì stabilito per il conseguimento del Dottorato, cioè d'insegnare prima per un certo periodo, chiara sottolineatura del fine specifico di questo grado accademico nell'ordinamento degli studi ecclesiastici: l'insegnamento a livello superiore.

Dopo l'emanazione di *Normae quaedam*, e prima della promulgazione della nuova Costituzione sulle università e facoltà ecclesiastiche, registriamo, da parte del Romano Pontefice e della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, solo alcuni interventi *indiretti* sulla natura e l'importanza dello studio e dell'insegnamento del Diritto canonico in genere, soprattutto per coloro che si preparano al sacerdozio. Tutti insistono sulla novità di prospettiva inaugurata dall'assise conciliare e della sua importanza per lo studio e l'applicazione del Diritto nella Chiesa, di cui si ribadisce l'intima relazione con la Teologia¹⁰⁴.

¹⁰³ *Normae*, n. 49.

¹⁰⁴ Cf PAULUS VI, All. *Saivere libenter* disciplinarum Iuris Canonici cultor-

Di rilievo, nella Lettera *Postremi bisce annis*, prima di tutto il richiamo all'importanza dello studio e dell'applicazione del Diritto nella Chiesa, a prescindere dal fatto che

ribus, qui interfuerunt Coetui ex omnibus Nationibus Romae habito, 25-V-1968, in AAS 60 (1968) 337-342; **ID.**, All. *Siamo lieti* ad Praelatos Auditores et Officiales Tribunalis S. R. Rotae, a Beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos, 29-1-1970, in AA5 62 (1970) 111-118; **ID.**, All. *Vivissima gioia* ad Praelatos Auditores et Officiales Tribunalis S. R. Rotae, a Beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte anno admissos, 8-II-1973, in AAS 65 (1973) 95- 103; **S. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA**, Litt. circ. *Postremi bisce annis* omnibus excell. mis ac rev. mis Ordinariis diocesanis et religiosis atque Rectoribus eorum Seminario- rum et Scholasticatum de doctrina Iuris Canonici candidatis ad sacerdotium tradenda, in *Communicationes* 7 (1975) 12-17.

Famoso rimane il seguente discorso di Paolo VI, che riteniamo importante riportare nei passi salienti. "Esso [il Concilio] ha approfondito la dottrina della Chiesa, ha messo in rilievo l'aspetto mistico che le è proprio, ed ha perciò obbligato il Canonista a ricercare più profondamente nella Sacra Scrittura e nella teologia le ragioni della propria dottrina. Questo fatto lo ha scosso nella sua abitudine, solita per lo più a fondare in una secolare e indiscussa tradizione il suo insegnamento, e a confortarlo con il confronto e con l'apporto, dapprima del Diritto Romano («quod ratio scripta est merito nuncupatum», come dicevano i Canonisti), poi con quello dei Popoli verso i quali la Chiesa ha rivolto la sua missione evangelizzatrice; ciò che per troppo ovvi motivi ella continuerà a fare nel suo pensiero e nella sua storia; ma, fedele, in quest'ora post-conciliare, all'impulso dottrinale e disciplinare del grande Sinodo, ella cercherà in se stessa, nella sua intima e misteriosa costituzione, il perché ed il come della sua antica e rinnovata disciplina canonica. Questa sembra a Noi la novità, che entra oggi nello studio e nella formulazione del Diritto Canonico [...] per derivare la legge canonica dall'essenza stessa della Chiesa di Dio, per la quale la legge nuova e originale, quella evangelica, è l'amore, è la *grafia Spiritus Sacti, quae datur per fidem Christi* (S. Th., I-II, 106, 1; 108, 1); così che, se questo è il principio interiore che guida la Chiesa nel suo operare, esso dovrà manifestarsi sempre più nella sua disciplina visibile, esteriore e sociale..." (All. *La ringraziamo* ad clarissimum Virum Romanae Studiorum Universitatis Rectorem ceterosque Iuris Canonici peritos, qui Coetui internazionali interfuerunt Romae habito, 20- 1-1970, in AAS 62 [1970] 106-111).

molte parti del Codice allora vigente fossero state derogate all'indomani del Concilio, ed a non identificare così norme positive e Diritto¹⁰⁵. Inoltre, l'invito rivolto agli Ordinari d'inviare i loro sacerdoti: 1) a studiare presso le facoltà di Diritto canonico; 2) a specializzarsi in settori giuridici specifici, importanti per l'attività diocesana o religiosa; 3) a frequentare corsi di Diritto canonico orientale, nel caso nelle proprie diocesi ci siano fedeli appartenenti alle Chiese orientali¹⁰⁶.

III. La facoltà di Diritto canonico nella Cost. Ap. "Sapientia Christiana"¹⁰⁷

Giovanni Paolo II, in data 15 aprile 1979, dopo che personalmente aveva apportato alcune aggiunte riguardanti il ruolo delle Conferenze Episcopali e l'importanza dell'affiliazione dei Seminari a facoltà teologiche¹⁰⁸, promulgava il

¹⁰⁵ "Se il Papa aveva definito l'aggiornamento del Codice di Diritto canonico 'auspicato' e 'desiderato', non era solo per motivi scientifici o accademici, ma soprattutto per motivi pastorali di governo. Un motivo era molto chiaro: pur non essendo la legge sinonimo di diritto, a nessuno sfuggiva che nella Chiesa si stava deteriorando il valore ed il peso sociale del diritto e, quindi, lo stesso *ordo socialis* della comunità ecclesiastica. A prescindere dall'influenza di forti correnti filosofiche soggettivistiche e relativistiche, poco amanti delle verità universali e della norma oggettiva, e ancor meno di quella canonica, era un fatto certo che a questo processo di deterioramento contribuiva anche il carattere incompleto e, in gran parte, anacronistico del Codice di Diritto canonico del 1917" (J. HERRANZ, *Studi sulla nuova legislazione della Chiesa*, Milano 1990, p. 6).

¹⁰⁶ Cf n. 10.

¹⁰⁷ Nel presente paragrafo e nel successivo riprendiamo, riassumendo, e completiamo quanto da noi scritto recentemente: *Verso una riforma delle Facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche? prò e contro in vista di una prossima decisione*, in *Angelicum* 79 (2002) 177-224.

¹⁰⁸ Cf S. CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ponenza della Congregazione Plenaria da tenersi il 14-15 marzo 1978*, pp. 1-99, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in E MARCIANO, *La legislazione accademica ecclesiastica. Dalla Costituzione Apostolica "Deus scientiarum Dominus" alla Costituzione Apostolica "Sapientia*

nuovo ordinamento delle *università e facoltà ecclesiastiche*¹⁰⁹. Titolo della nuova Costituzione Apostolica, che attualmente regola i centri accademici ecclesiastici, è *Sapientia Christiana*^{110 111} a cui sono annesse, costituendo un tutt'uno, le *Ordinationes*^{1,1} della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica. Vedremo qui soltanto i requisiti per essere ammessi in una facoltà ecclesiastica, ed in particolare in quella di Diritto canonico, e la struttura di quest'ultima nel contesto della nuova Costituzione.

Tutti, senza preclusione di sorta, ecclesiastici e laici, e fra questi uomini e donne, possono liberamente accedere ad una facoltà ecclesiastica. Due sole condizioni sono poste: una di ordine morale, l'altra accademica. Infatti, viene richiesta regolare attestazione di buona condotta morale, che per gli ecclesiastici e seminaristi è rilasciata dall'Ordinario o dal suo Delegato; per i laici da una persona ecclesiastica¹¹².

Per quanto riguarda il requisito accademico si richiede, per l'iscrizione ad una facoltà, con il fine di conseguire un grado accademico, di produrre il titolo di studio richiesto per l'ammissione all'università civile della propria nazione,

christiana", in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 347-349.

¹⁰⁹ Dietro tale scelta sembra quasi esserci la volontà di riproporre l'idea medievale, ma sempre vera ed attuale, di università quale comunità di *magistorum et scholarium* che insieme lavorano nel ricercare e trasmettere la scienza, la verità. A riguardo si vedano: A.M. JAVIERRE, *Criterios directivos de la nueva Constitución*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 363; A. POMPEL, *Natura e finalità specifiche delle università e facoltà ecclesiastiche*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 417; F. MARCHISANO, *La Santa Sede e la formazione del clero*, in *Lateranum* 56 (1990) 638; B. ESPOSITO, *Il riconoscimento...*, pp. 110-111.

¹¹⁰ IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Sapientia Christiana* de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis, in AAS 71 (1979) 469-499: *Enchiridion Vaticanum* 6/1330-1454. Da ora in poi citata *SCh*.

¹¹¹ S. CONGREGATO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ordinationes ad Const. Ap. "Sapientia Christiana" rite exsequendam*, in AAS 71 (1979) 500-521: *Enchiridion Vaticanum* 6/1455-1527. Da ora in poi citate *SCh-Ord*.

¹¹² Cf *SCh*, art. 31; *SCh-Ord.*, art. 24, §, 1, 1°.

o della regione nella quale la facoltà si trova¹¹³. Viene lasciata alla libera determinazione dei singoli Statuti di richiedere, oltre il titolo di scuola media superiore, altri requisiti necessari ad intraprendere gli studi scelti, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza delle lingue antiche e moderne¹¹⁴.

Tenendo conto delle diverse situazioni di luogo in cui si trovano i vari centri accademici, come dell'eterogeneità di provenienza degli studenti, le facoltà sono invitate a vigilare affinché al titolo richiesto per l'iscrizione corrisponda nella realtà l'aver svolto tutte quelle discipline necessarie per intraprendere degli studi superiori¹¹⁵. Inoltre, viene esplicitamente richiesta, per il carattere proprio delle discipline sacre, la conoscenza *previa* della lingua latina¹¹⁶. Nel caso, dalla presentazione dei certificati di studio, risultasse l'omissione totale o parziale di qualche disciplina si esige che si supplisca in breve tempo sostenendo un esame finale¹¹⁷. Chiara, quindi, risulta essere lo spirito della normativa: in caso di totale o parziale non conoscenza della lingua latina bisognerà provvedere *all'inizio degli studi* ecclesiastici, che nella maggioranza dei casi significa durante il primo ciclo filosofico.

Riguardo i requisiti necessari al passaggio da un ciclo al successivo, nella prima parte della Costituzione, cioè quella che dà le norme comuni, si fa esplicito, assoluto divieto di ammettere qualcuno al terzo ciclo se non è fornito del grado accademico di Licenza¹¹⁸.

Per quanto concerne l'ordinamento degli studi nel loro aspetto generale, l'attuale Costituzione conferma, sviluppandoli, i criteri direttivi già contenuti nella *Deus scientiarum*

¹¹³ Cf *SCh*, art. 32, § 1.

¹¹⁴ Cf *SCh*, art. 32, § 2.

¹¹⁵ Cf *SCh-Ord.*, art. 24, § 2.

¹¹⁶ Cf *SCh-Ord.*, art. 24, § 3.

¹¹⁷ Cf *SCh-Ord.*, art. 24, § 4.

¹¹⁸ Cf *SCh*, art. 49, § 2.

Dominus e aggiornati da *Normae quaedam*. Come abbiamo già accennato, essi marcano in modo incisivo la distinzione fra una *solida e organica formazione di base*, ed una *specializzazione specifica* in un settore scientifico.

Per realizzare questo scopo viene confermata la divisione del curriculum degli studi accademici in tre cicli, adattata evidentemente alle esigenze delle diverse facoltà. Il **primo** ciclo dovrà presentare l'insieme delle discipline dando su di esse una formazione di base insieme all'uso del metodo scientifico. Il **secondo** ciclo comporterà un approfondimento in una singola area connotato dall'esercizio della ricerca scientifica. Il **terzo** ciclo si distingue soprattutto come tempo di ricerca per la stesura di una dissertazione dottorale che apporti un vero e significativo contributo in quel determinato campo della scienza¹¹⁹.

La Costituzione insiste molto sull'organicità che debbono avere i programmi stabiliti dalle facoltà, innanzi tutto distinguendo tra discipline principali e secondarie¹²⁰, in modo che: a) siano raggiunte le finalità proprie di ciascuna facoltà; b) sia data agli studenti una soda formazione; c) sia facilitata la collaborazione tra i docenti¹²¹. Questo costituisce l'impianto di fondo di una moderna università.

Tutto deve concorrere allo sviluppo del centro accademico come centro di ricerca. A questa gli studenti devono essere iniziati dando loro gli elementi essenziali che sono alla base della disciplina scelta ed un metodo che li guidi nei loro studi. Ecco perché si raccomanda di conservare sempre un sano equilibrio fra corsi e seminari da frequentare obbligatoriamente, e tempo che deve essere concesso allo studio e alla ricerca personale¹²², lasciando alla determinazione

¹¹⁹ Cf *SCh*, art. 40.

¹²⁰ Propriamente parlando le norme applicative parlano di discipline *obbligatorie*, che possono essere principali o ausiliarie, ed *opzionali*, cioè la cui scelta è lasciata alla libertà dello studente (cf *SCh-Ord.*, art. 29).

¹²¹ Cf *SCh*, art. 41, §§ 1-2.

¹²² Cf *SCh*, art. 43; *SCh-Ord.*, artt. 30-31.

degli Statuti di stabilire l'obbligatorietà della frequenza, tranne che per il primo ciclo¹²³. Riguardo al contenuto specifico dei programmi di studi, si raccomanda di tenere presenti gli ultimi documenti ecclesiastici, ed in modo particolare quanto ha detto in proposito il Vaticano II, e le acquisizioni del nostro tempo, affinché si arrivi a dare un contributo alla soluzione dei vari problemi che si dibattono nel mondo di oggi¹²⁴. Per questi motivi il lavoro di ricerca degli insegnanti deve godere di vera e propria libertà il cui limite è dato solo ed esclusivamente dalla stessa Parola di Dio così com'è interpretata dal Magistero vivo della Chiesa¹²⁵.

Anche per l'aspetto didattico, viene raccomandato che sia conforme alla disciplina insegnata, usando tutto quanto sarà considerato opportuno ed utile a promuovere l'interesse degli studenti e la loro attiva partecipazione agli studi¹²⁶. In questo contesto deve essere favorita e sviluppata la collaborazione tra le diverse facoltà nella stessa università, come tra i diversi centri di studi nella stessa regione, allo scopo di promuovere la ricerca, incrementare l'interdisciplinarietà e la complementarità negli studi¹²⁷.

Dopo aver presentato l'ordinamento degli studi dal punto di vista generale, la Costituzione e le Ordinazioni trattano in modo specifico delle singole facoltà. Noi vedremo ora quanto viene stabilito concretamente in modo particolare per la facoltà di Diritto canonico. Tuttavia non possiamo mancare di segnalare, fin da ora, un dato fondamentale, più volte emerso, e cioè che la facoltà di Teologia, con il suo ordine degli studi soprattutto istituzionali, è quella intorno alla quale gravitano le altre facoltà ecclesiastiche ed i loro rispettivi programmi¹²⁸. La Costituzione sempre mostra

¹²³ Cf *SCh*, art. 42.

¹²⁴ Cf *SCh*, art. 38, § 1.

¹²⁵ Cf *SCh*, art. 39, § 1.

¹²⁶ Cf *SCh*, art. 38, § 2.

¹²⁷ Cf *SCh*, art. 64.

¹²⁸ Cf *SCh*, *Proemio III*.

di avere presente come riferimento immediato detta facoltà¹²⁹. Dalla sua struttura, e alla luce soprattutto della tradizione, è evidente che gli studi e le facoltà ecclesiastiche trovano nella Teologia il loro riferimento ultimo. Del resto come potrebbe essere altrimenti, se ciò che specifica le università e facoltà ecclesiastiche è proprio il coltivare ed insegnare la *Sacra Doctrina* e le scienze con essa collegate? In questo modo, inoltre si danno i presupposti, come si è visto, nel campo delle scienze sacre, di realizzare lo specifico degli studi universitari, cioè il passaggio dalla mera *pluridisciplinarietà-transdisciplinarietà* alla fattiva *interdisciplinarietà*¹³⁰. Pur nel rispetto dei metodi scientifici d'indagine e della giusta autonomia delle altre facoltà, si nota da una parte il carattere "propedeutico" degli studi filosofici e dall'altra la complementarità delle altre discipline in ordine alla Teologia. Questo emerge con chiarezza dallo studio del primo ciclo così come è stabilito per le diverse facoltà, dove queste non sono mai state pensate come delle "monadi"¹³¹.

Nella Costituzione si parla specificatamente della facoltà di Diritto canonico nel Titolo II delle *Norme speciali*, artt. 75-78; e nelle *Ordinationes* nel Titolo II, artt. 55-58: quindi per un totale di otto articoli, quasi la metà di quelli dedicati alla Teologia.

Ogni facoltà di Diritto canonico, Latino od Orientale che sia, ha come fine di: a) coltivare e promuovere le varie discipline canoniche alla luce della Legge evangelica; b) istruire in queste gli studenti¹³² affinché a loro volta siano: 1)

¹²⁹ Cf P. DEZZA, *La "Sapientia Christiana" e gli studi teologici*, in *Rassegna di Teologia* 20 (1979) 323.

¹³⁰ Cf G. TANZELLA-NITTI, *Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un'idea di università nel magistero di Giovanni Paolo II*, Casale Monferrato 1998, pp. 173-213. Cf anche *SCh*, art. 64.

¹³¹ Cf *supra* al punto I. di questo articolo; ed anche *SCh*, art. 73, 2; *SCh-Ord.*, art. 57, § 2.

¹³² "Dans une faculté, le canoniste enseigne mais, en enseignant, il est avant tout un homme de doctrine. Preuve en est donnée dans les incises de la Constitution *Sapientia Christiana* où il est fait mention de la

formati a perseguire la ricerca e l'insegnamento; 2) idonei ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici¹³³. Infatti, da sempre, come risulta chiaramente dall'indagine storica precedentemente vista, gli studiosi del Diritto hanno costituito il vivaio da cui la gerarchia ha attinto per ricoprire tutti quegli uffici direttivi che richiedevano grande preparazione tecnica, si pensi ai Tribunali ecclesiastici, alle Curie diocesane, religiose, ecc. Ma questo vivaio è stato tenuto in vita grazie sempre a tutti quei grandi canonisti che attraverso il loro studio diurno hanno approfondito gli anditi più misteriosi e contraddittori del Diritto positivo, sempre nella tensione di coniugare il frutto delle loro ricerche con la Legge nuova del Vangelo.

Perciò all'art. 75, viene sottolineato proprio questo aspetto, che deve esserne il distintivo, e cioè che tutta l'attività di ricerca e insegnamento nella facoltà di Diritto canonico deve essere svolta alla luce della Legge evangelica. Ciò che non potrebbe essere diversamente, se realmente si riconosce che la scienza giuridica ecclesiastica ha il suo fondamento nella Teologia e che nel fondo di ogni vero canonista deve esserci un buon teologo.

Essendo Diritto della Chiesa, il Diritto canonico ha

recherche scientifique comrae moyen de promouvoir la discipline dans laquelle évolue un enseignant (art. 3, § 1). La recherche aboutit soit à former une doctrine soit à contribuer à sa formation. La légitimité de la doctrine est reconnue car, devenue *communis constansque doctorum sententia* (can. 19), elle est considérée comme apportant une solution aux lacunes du droit. [...] Le canoniste a un devoir vis-à-vis du droit lui-même auquel il doit le Service du commentane et de la recherche de cohérence. Mais, autre contrainte, il a aussi le devoir de garantir que le droit est «un bon droit» pour les institution comme pour les personnes. A cet égard, il dispose d'une marge d'appréciation qui le conduit à porter un jugement critique sur le droit à l'aide d'instruments qui lui sont propres et pour l'utilisation desquels il a été formé. Ce travail de raison est proprement doctrinal" (P. VALDRINI, *Le travail du canoniste...*, pp. 113; 119).

¹³³ Cf *SCh*, art. 75.

come fine principale la salvezza delle anime^{134 135}. Infatti, da sempre lo studio del Diritto canonico è stato colto come una parte della Teologia, realtà così sintetizzata in un brocardo medievale: *Legista sine canonibus, parum; Canonista sine legibus, nihil; Canonista sine theologia, mortuus*¹³³. Compito dei cultori del Diritto nella Chiesa sarà principalmente quello di armonizzare i principi del Diritto come scienza autonoma con i valori evangelici, tenendo presente che la norma canonica trova il suo fondamento ultimo nella Sacra Scrittura e nella volontà salvifica di Cristo, e si realizza pienamente non in una obbedienza formalistica, o in un approccio di tipo fondamentalista, ma proprio nella fedeltà alla persona del Cristo¹³⁶. Questo, secondo noi, giustifica il fatto di ritenere gli studi svolti nella facoltà di Diritto canonico, come veri e propri studi di approfondimento di un particolare settore delle discipline teologiche studiate precedentemente¹³⁷. Il metodo di insegnamento dovrà curare, innanzi tutto, l'esposizione scientifica dei vari testi legislativi colti nella loro evoluzione storica e visti nella loro connessione, disposizione e riferimento al dato evangelico¹³⁸.

¹³⁴ Cf can. 1752 CIC/83 .

¹³⁵ Cf anche PANORMITANUS (N. TUDESCHI detto il), *Omnia quae extant Commentarla Decretalium Librum*, in X.3.50.10, t. VI, Venetiis 1588, p. 373b. Si veda inoltre C. REDAELLI, *La canonistica nel contesto delle scienze teologiche*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10 (1997) 28-39.

¹³⁶ Cf M. SÁNCHEZ VEGA, *El regimen juridico de las universidades ecclesiasticas y la Constitución Apostolica "Sapientia Christiana"*, in *Apollinaris* 53 (1980) 370.

¹³⁷ Questo si enuclea dalla lettera e dallo spirito del testo *SCh*, art. 40, b).

¹³⁸ Cf *SCh-Ord.*, art. 55. Si vedano a riguardo: J. RODRIGO SECUNDINO, *Didáctica del Derecho canonico*, Madrid 1985; J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la bora presente*, Pamplona 1989; E. GRIMES, *The Teaching of Canon Law*, in *The Jurist* 55 (1995) 141-186; A. PÉREZ RAMOS, *Directrices de la Santa Sede y de la Conferendo Episcopal Espana sobre la esenanza del Derecho Canònico en los Centros eclesiàsticos*, in *Ius Canonicum* 36 (1996) 101-132; M. LOPEZ ALAR-CÓN, *Criterios metodológicos en la docencia del Derecho canònico*, in *Ius Canonicum* 36 (1996) 397-443; *Le travail du canoniste. En hommage à Jean Bernahard*, in *Revue de droit ca-*

Coloro che hanno completato il corso filosofico-teologico in un centro approvato o dimostrino di aver studiato le discipline del primo ciclo¹³⁹, possono essere ammessi al secondo ciclo¹⁴⁰. Invece, per coloro che sono in possesso di un dottorato in Diritto civile è ammessa la possibilità, a giudizio del Consiglio di facoltà, di abbreviare il corso di studio, fermo restando l'obbligo di superare tutti gli esami e le prove, che sono richiesti per conseguire i gradi accademici¹⁴¹. Perciò per costoro si tratta solo di "dispensa" dalla frequenza e dagli esami dei corsi, che hanno eventualmente già frequentato presso un'università statale. Quindi, sembra rimanere immutato per loro l'obbligo della frequenza al primo ciclo della facoltà di Diritto canonico¹⁴², per quanto riguarda le discipline filosofiche e teologiche. Invece, coloro che non hanno i suddetti requisiti devono iniziare lo studio del Diritto canonico dal primo ciclo. Ad essi si richiede che siano forniti di titolo di scuola media superiore che ammette all'università nel proprio paese di provenienza o nel paese in cui ha sede la facoltà¹⁴³. Detto primo ciclo, della durata di un anno o due semestri, è dedicato allo studio delle *Istituzioni di Diritto canonico* ed a tutte quelle materie che si richiedono per iniziare una formazione giuridica superiore: elementi di Filosofia, in modo particolare *Etica* e *Diritto naturale*; elementi di Teologia, in modo particolare *Ecclesiologia* e *Teologia sacramentaria*; oltre ad elementi di *scienze antropologiche* connesse con le giuridiche¹⁴⁴. Soprattutto dell'ecclesiologia, che è alla base dello

nonique 47/1 (1997): contiene vari articoli sull'insegnamento del Diritto canonico; J.C. LARRAINZAR, *Metodologia del lavoro del docente di Diritto canonico*, in *Folia Canonica* 1 (1998) 67-103.

¹³⁹ *Etica, Diritto naturale, Ecclesiologia e Teologia sacramentaria* (cf *SCh*, art. 76, a); *SCh-Ord.*, art. 56, 1° a-b).

¹⁴⁰ Cf *SCh-Ord.*, art. 57, § 1.

¹⁴¹ Cf *SCh-Ord.*, art. 57, § 2.

¹⁴² Cf *SCh*, art. 76, a); *SCh-Ord.*, art. 56, 1°.

¹⁴³ Cf *SCh*, art. 78.

¹⁴⁴ Cf *SCh*, art. 76, a); *SCh-Ord.*, art. 56, 1°, a) e b).

stesso Diritto canonico, perché introduce alla conoscenza della Chiesa, con i suoi fini, le sue strutture, i suoi mezzi, la sua autorità. Quanto richiesto a coloro che vogliono intraprendere gli studi giuridici circa la conoscenza di livello universitario degli elementi di Filosofia e Teologia non fa che riconfermare ulteriormente quanto abbiamo detto prima circa la natura teologica del Diritto canonico¹⁴⁵.

Con questa introduzione generale si intende dare agli studenti gli elementi di base e instaurare un primo contatto con le materie affini al Diritto. Per conseguenza, questo primo ciclo, sarà contrassegnato dalla *propedeuticità* allo studio del Diritto, diversamente da quello che sarà nel secondo ciclo, dove si privilegeranno gli aspetti teorico-pratici, avendo chiara l'intenzione che il buon giurista dovrà sempre coniugare nella sua attività entrambi gli aspetti: *Praxi sine theoria coecus in via, theoria sine praxi currus sine axi*.

Notiamo subito che il primo e secondo ciclo, in Diritto canonico non sono come quelli pensati per le altre facoltà, non rispondono alla descrizione fatta dall'art. 40 della Costituzione. Questo parla in generale di un primo ciclo in cui è previsto uno studio globale delle materie della facoltà, e di un secondo ciclo inteso all'approfondimento in qualche settore particolare o sezione di specializzazione. Nella facoltà di Diritto canonico il secondo ciclo, invece, così come è

¹⁴⁵ A conferma di ciò si possono vedere anche i seguenti documenti che parlano della formazione istituzionale per i candidati al sacerdozio: CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis *Tria iam lustra*, editio apparata post Codicem Iuris Canonici promulgatum, 19-III-1985, n. 79, in *Enchiridion Vaticanum* Sl/1043, alla quale sono tenuti anche i religiosi (cf CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE ET SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE, Normae directive *Potlssimum institutioni* de institutione in religiosis institutis, 2-II-1990, n. 103, in *Enchiridion Vaticanum* 12/131). Per la Chiesa che è in Italia si veda CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia*, 10-VI-1984, n. 52, in *Enchiridion CEI*3/1806-1807.

collocato attualmente nella struttura della facoltà, sembra si debba avvicinare di più al primo ciclo delle altre facoltà, mentre di fatto è un ciclo di vera e propria specializzazione¹⁴⁶. Della difficoltà oggettiva di organizzare e dare una specifica identità a questo primo ciclo, è segno la possibilità di avvalersi delle discipline impartite soprattutto nelle facoltà di Filosofia e Teologia¹⁴⁷. L'apparente contraddizione viene superata proprio perché di fatto, nell'attuale ordinamento degli studi ecclesiastici, i programmi istituzionali di Filosofia e Teologia sono caratterizzati per essere "generalisti" e "previsivi" ad ogni ulteriore approfondimento nelle altre scienze connesse con la *Sacra Doctrina*¹⁴⁸.

Il secondo ciclo, che si protrae per due anni, o quattro semestri, è imperniato sullo studio sistematico dell'intero testo codiciale, delle altre leggi canoniche e delle materie affini quali: *Filosofia del Diritto*, *Diritto pubblico ecclesiastico*, *Istituzioni di Diritto Romano*, elementi di *Diritto civile*, *Storia del Diritto canonico*. Su queste discipline lo studente dovrà tenere esercitazioni e seminari; infine dovrà redigere una dissertazione scritta¹⁴⁹. Questo ciclo si conclude, una volta superati gli esami previsti nel piano di studio, con un esame comprensivo, chiamato comunemente "De universo Codice", o prova equipollente, che dimostri l'acquisizione della formazione scientifica, propria del secondo ciclo¹⁵⁰.

L'ultimo ciclo, che dovrà durare obbligatoriamente

¹⁴⁶ Cf T. G. BARBERENA, *La Constitución "Sapientia Christiana" sobre Universidades y Facultades eclesiásticas*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 35 (1979) 597. Lo ripetiamo, per noi il grosso problema è dato dal fatto che non esiste un vero e proprio primo ciclo nella facoltà di Diritto canonico, così come nelle altre facoltà, ma solo ed esclusivamente un anno *propedeutico* pensato per coloro che non provengono dagli studi filosofico-teologici.

¹⁴⁷ Cf *SCh*, art. 77, § 1.

¹⁴⁸ Cf *SCh*, art. 2.

¹⁴⁹ Cf *SCh*, art. 76, b); *SCh-Ord.*, art. 56, 2°, a) e b).

¹⁵⁰ Cf *SC-Ord.*, art. 58.

almeno un anno, o due semestri, è consacrato al perfezionamento della formazione giuridica, attraverso corsi speciali e seminari stabiliti da ogni facoltà, tenendo presente la sua natura e le particolari necessità degli studenti, ed alla elaborazione della tesi dottorale¹⁵¹. È questa la fase in cui lo scambio tra professore e studente dovrà essere della massima intensità, cosa che richiede ad entrambi molta dedizione ed impegno di tempo. Lo studente non dovrà mai dimenticare che cimentarsi in un lavoro di ricerca richiede impegno e sacrificio affinché il frutto sia veramente qualcosa di scientificamente valido.

Un'annotazione riguarda il caso di coloro che, provvisti di un dottorato in Diritto civile¹⁵², vogliono iscriversi alla facoltà di Diritto canonico. Abbiamo già accennato alla questione, ma crediamo sia utile ritornarci. Per costoro la normativa prevede la possibilità di un abbreviamento del corso alle seguenti condizioni: a) che la facoltà stabilisca dei criteri di giudizio da applicare in questi casi¹⁵³; b) fatto salvo il dovere di superare tutti gli esami e le prove, che sono richiesti per conseguire i gradi accademici¹⁵⁴.

Dal nostro punto di vista, detta disposizione risulta poco chiara nella sua espressione, se non contraddittoria

¹⁵¹ Cf *SCh*, art. 76, c); *SCh-Ord.*, art. 56, 3°.

¹⁵² A riguardo, significativo risulta essere il moltiplicarsi, negli ultimi anni, dell'insegnamento del Diritto canonico nelle facoltà di giurisprudenza italiane: cf N FIORITA, *Statistiche sull'insegnamento del Diritto canonico*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica* 15 (1998) 375-380, soprattutto p. 375. Per una visione d'insieme sull'insegnamento del Diritto canonico nelle università italiane si veda: M. VISMARA MISSIROLI, *Diritto canonico...*; di notevole interesse la bibliografia ivi contenuta.

¹⁵³ Cf *SCh-Ord.*, art. 57, § 2. A tenore dell'art. 77, § 3 della Costituzione, questi criteri dovrebbero essere contenuti in modo esplicito negli Statuti della stessa facoltà e secondo le norme emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

¹⁵⁴ Cf *SCh-Ord.*, art. 57, § 2. Ragione per cui non sembrerebbe fuori luogo richiedere un esame di Baccalaureato.

con lo spirito di quanto è detto nel resto del Titolo II¹⁵⁵. Inoltre, in ogni caso, dalla nostra esperienza diretta, fonte di grande confusione nell'applicazione concreta. Proprio alla luce di quanto si è detto in precedenza, riguardo allo specifico dello studio e dell'insegnamento del Diritto nella Chiesa come parte della Teologia, riesce difficile comprendere i motivi che hanno portato all'ipotesi di abbreviazione di curriculum per coloro che sono forniti di un dottorato in Diritto civile, anche se poi non si capisce bene in che cosa esso consista, visto l'obbligo previsto riguardo il conseguimento dei gradi. Sarebbe stato più logico ed opportuno, a nostro avviso, cosa che ribadiremo nella conclusione, che già nelle norme applicative, si ribadisse anche per questi studenti la necessità di una seria preparazione filosofico-teologica, unica che permette l'approccio allo studio del Diritto nella Chiesa, dove molti principi del Diritto civile sono completamente rovesciati o applicati in modo proprio¹⁵⁶.

Non ci soffermiamo ad analizzare quanto detto dal CIC/83 riguardo alla facoltà di Diritto canonico per il semplice fatto che non si registrano novità rilevanti per il nostro studio¹⁵⁷. L'unica cosa che ci preme segnalare è che, similmente a quanto avvenuto nel 1917, con la promulgazione del vigente Codice si è registrato un incremento nel numero degli studenti che studiano Diritto ed un maggior interesse

¹⁵⁵ Cf F. J. URRUTIA, *La Facultad de Derecho Canónico*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 536.

¹⁵⁶ Si prenda, per esempio, il caso del Sacramento della penitenza dove il penitente che *confessa le sue colpe* è assolto; oppure il principio dogmatico degli ordinamenti giuridici civili della *divisione dei poteri* che nell'ordinamento canonico si applica solo come distinzione delle funzioni nell'esercizio della potestà di governo, ecc.

¹⁵⁷ Il Codice vigente fa riferimento alla facoltà di Diritto canonico in diversi contesti cf cann. 378, § 1, 5°; 443, § 3, 3°; 478, § 1; 1420, § 4; 1421, § 3; 1435; 1483.

generale nella Chiesa per questa disciplina¹⁵⁸.

IV. Inadeguatezza dell'attuale ordinamento degli studi delle facoltà di Diritto canonico?: le varie posizioni su un'eventuale futura riforma

Su questo punto rinviamo al nostro citato recente studio sull'argomento, per avere una visione completa sulle motivazioni e tutto l'*iter* di consultazione avviato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica in vista di un'eventuale ristrutturazione delle facoltà di Diritto canonico¹⁵⁹. Riprendiamo qui solo alcuni aspetti essenziali che riteniamo utili a comprendere i termini di tutta la questione e completiamo l'esposizione alla luce di alcuni recentissimi interventi.

Che il livello culturale dei centri di studio a livello universitario in tutto il mondo, civili od ecclesiastici non fa distinzione, si sia notevolmente abbassato negli ultimi decenni è sotto gli occhi di tutti e non crediamo abbia bisogno di dimostrazione. Esso è l'inevitabile conseguenza di una mancanza di formazione di base, soprattutto classica-umanistica, durante la scuola media, dovuta ad una molteplicità di cause. Tutto questo ha avuto particolari ripercussioni nel campo degli studi superiori ecclesiastici, data la loro tipicità¹⁶⁰. Inoltre, molti di questi Centri di studio hanno studenti provenienti da tutte le parti della terra, con accentuazione delle differenze date per lingua, forma-

¹⁵⁸ Sempre a titolo indicativo, riportiamo di seguito il numero degli iscritti presso la facoltà di Diritto canonico della *Pontificia Studiorum Universitas a S. Thoma Aq. in Urbe - "Angeiicum"* dall'anno accademico precedente la promulgazione del Codice e negli otto anni successivi: 1981-1982 = 79; 1982-1983 = 103; 1983-1984 = 97; 1984-1985 = 101; 1985-1986 = 113; 1986-1987 = 107; 1987-1988 = 107; 1988-1989 = 96; 1989-1990 = 189; 1990-1991 = 198 (dati comunicati dalla Segreteria Generale della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino - "Angeiicum", tratti dagli *Status personalis* dei rispettivi anni).

¹⁵⁹ Cf *Verso una riforma...*, soprattutto il punto II.

¹⁶⁰ Cf *SCh-Ord.*, art. 24, § 3.

zione, cultura, tradizione, ecc. Se tutto questo è senz'altro un'enorme ricchezza e manifesta concretamente la *cattolicità* della Chiesa, d'altra parte solleva ed accentua non pochi problemi.

Detta crisi generale è stata negli ultimi anni giustamente denunciata, in modo particolare, per quanto riguarda la formazione impartita nelle facoltà di Diritto canonico che non preparerebbero a sufficienza, soprattutto in vista d'impegni nel campo dell'amministrazione della giustizia nei tribunali¹⁶¹. La ragione che tale denuncia sia venuta da coloro che hanno studiato in dette facoltà e lavorano nel campo del Diritto, e non per esempio da quelle di Teologia e Filosofia, salta subito agli occhi: le conseguenze della im-preparazione di coloro che operano in questo campo tocca *immediatamente*¹⁶², e spesso con gravi conseguenze, la vita dei fedeli e quindi il bene stesso della Chiesa.

Causa prossima, che ha dato inizio alla riflessione sulla validità o meno dell'attuale ordinamento degli studi nelle facoltà di Diritto canonico, è stata la famosa lettera, in data 6 novembre 1996, del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica alla Congregazione per l'Educazione Cattolica¹⁶³.

¹⁶¹ Cf Z. GROCHOLEWSKI, *Cause matrimoniali e "modus agendi" dei tribunali*, in PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *lus in vita et in missione Ecclesiae*, Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, diebus 19/24-IV- 1993, in Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, p. 962.

¹⁶² Anche se questo non vuol dire che siano in se stesse sempre le più gravi e pericolose. Pensiamo alle conseguenze che nella storia della Chiesa hanno avuto certe idee a livello filosofico e teologico che in molti casi erano frutto, tra l'altro, della *poca preparazione* di chi le aveva partorite.

¹⁶³ Il riferimento alla lettera della Segnatura del 1996 è preso da: P. LAGHI, *Lettera indirizzata agli Ill.mi Signori Decani delle Facoltà e degli Istituti di Diritto canonico, esistenti a Roma*, Roma 8- 11-1999, prot. n. 1133/96, 2 pp., con *Allegato I: Sintesi dei risultati dell'inchiesta effettuata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nelle Facoltà e negli Istituti di Diritto canonico, eretti dalla Sede Apostolica in tutto il mondo, relativamente agli*

In detta missiva la Segnatura Apostolica segnalava alcune situazioni preoccupanti relative alla prassi nei tribunali ecclesiastici e le implicazioni che tali situazioni comportano per l'insegnamento e per lo studio del Diritto canonico nelle rispettive Facoltà od Istituti, più precisamente: "... circa la formazione difettosa o insufficiente offerta da *alcune* Facoltà e *alcuni* Istituti di Diritto Canonico..."¹⁶⁴.

In particolare, possono essere così riassunti gli aspetti segnalati dalla Segnatura Apostolica, ritenuti cause delle deficienze dell'amministrazione della giustizia nei tribunali inferiori della Chiesa ed oggetto di numerosi ricorsi¹⁶⁵:

- 1) insufficiente conoscenza della lingua latina che rende impossibile la comprensione del testo codiciale nella versione autentica ed originale, della giurisprudenza rotale e delle altre fonti normative;
- 2) non qualificata preparazione degli operatori della giustizia nel campo delle scienze psicologiche e psichiatriche, come pure delle questioni antro- pologiche-teologiche, la cui conoscenza è indispensabile oggi per la trattazione

studi di Diritto canonico, 14 pp.; *Allegato II: Schema sintetico delle osservazioni dei Padri della Plenaria della Congregazione per l'Educazione celebratasi dal 26 al 28 ottobre 1998*, 1 p., in Archivio corrente della facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica; Allegato I*, p. 1.

¹⁶⁴ *Ivi*, *Allegato I*, p. 1; il corsivo è nostro.

¹⁶⁵ purtroppo il problema non tocca solo l'amministrazione della giustizia nella Chiesa, ma anche nelle società statuali. Ne è prova un recentissimo studio del prof. James Liebman, docente alla *School of Law* della Columbia University di New York, sugli innocenti giustiziati con la pena di morte (errore giudiziario!) negli Stati Uniti. Ne abbiamo letto i risultati su un quotidiano dove tra l'altro si dice: "... gli errori nascono dall'incapacità di avvocati e giudici, dall'impreparazione delle giurie... [...] 'La percentuale d'errore nei tribunali di primo grado è del 41%, e quella nei tribunali di ultimo grado è del 40%: quindi il sistema non ha alcuna capacità di correggere i suoi sbagli lungo il percorso degli appelli'" (P. MASTROLILLI, *Troppi innocenti al patibolo*, in *La Stampa*, martedì 12 febbraio 2002, p. 1). Gli esempi, come tutti noi sappiamo, si potrebbero moltiplicare.

- delle cause matrimoniali;
- 3) nell'insegnamento impartito nelle Facoltà, insufficiente approfondimento delle materie fondamentali ed enfaticizzazione dei corsi monografici su questioni accidentali;
 - 4) insufficienza della durata del corso di Licenza in due anni, *soprattutto* per coloro che lavoreranno nei tribunali ecclesiastici;
 - 5) ammissione alle Facoltà di Diritto canonico di studenti provenienti dalle Facoltà di Diritto civile, ai quali viene permesso, in *alcune* Facoltà, di conseguire il titolo accademico ecclesiastico di Licenza dopo solo un anno, dimenticando che la formazione giuridica impartita nelle Facoltà di Giurisprudenza non abilita affatto agli studi giuridici ecclesiastici¹⁶⁶.

Detti rilievi hanno costituito il punto di riferimento dell'indagine successiva promossa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica presso le varie facoltà ed Istituti di Diritto canonico eretti dalla Santa Sede, e la base di discussione tra i docenti dei vari centri di studio e all'interno di ciascuno¹⁶⁷. Soprattutto dall'indagine svolta, emerge chiaramente che tutti concordano sulla necessità di *migliorare*

¹⁶⁶ Cf *Nota concernente le preoccupazioni circa l'organizzazione attuale dello studio del Diritto Canonico, espresse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, p. 1, acclusa a P. LAGHI, *Lettera indirizzata al rev.do P. Prof. Angelo Giuseppe Urru, O.P., Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino*, Roma 23-XI-1996, prot. n. 1133/96, 23-XI-1996, 2 pp; in Archivio corrente della facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

¹⁶⁷ Cf *Allegato I: Sintesi dei risultati dell'inchiesta effettuata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nelle Facoltà e negli Istituti di Diritto canonico, eretti dalla Sede Apostolica in tutto il mondo, relativamente agli studi di Diritto canonico*, 14 pp., in P. LAGHI, *Lettera indirizzata agli Ill.mi Signori Decani delle Facoltà e degli Istituti di Diritto canonico, esistenti a Roma*, Roma 8- 11-1999, prot. n. 1133/96, in Archivio corrente della facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

l'ordinamento degli studi in vigore nelle facoltà di Diritto canonico, ma molta diversità di opinioni si registrano riguardo al modo di realizzarlo nel concreto.

Le varie proposte di soluzione possono essere ricondotte sostanzialmente intorno a due posizioni. La prima formata da coloro che sono convinti che il miglioramento può essere attuato con opportuni e calibrati adattamenti al vigente ordinamento, non allungando, soprattutto, la durata biennale del corso di Licenza, cosa che creerebbe seri problemi ai Superiori ecclesiastici ed agli studenti laici; l'altra, composta da chi pensa che solo un intervento *strutturale* potrà portare ad avere delle persone veramente preparate nel campo giuridico nella Chiesa, concretamente essi propongono di portare a tre anni il ciclo di Licenza.

Oltre a questa polarizzazione, circa il modo di risolvere l'attuale situazione, interessanti considerazioni emergono su: l'insufficienza della preparazione di base, sia umanistica, pochissima conoscenza del latino e della letteratura classica, che filosofica-teologica; l'inadeguato insegnamento del Diritto canonico nel corso istituzionale di Teologia; il problema degli studenti laici provenienti dagli studi di Diritto civile; il problema della frequenza e del titolo di Dottorato richiesto dalla Rota Romana e per altri servizi ecclesiastici; l'incremento degli aspetti concernenti la prassi giuridica e la carenza delle conoscenze di psicologia e psichiatria¹⁶⁸.

Le stesse posizioni, più o meno, sono confermate in due ultimi documenti concernenti la nostra questione. Essendoci pervenuti quando il nostro precedente studio era già in stampa, pensiamo utile vederli sinteticamente ora, per amore di completezza.

Con lettera del 21 gennaio 2002¹⁶⁹, il Decano della fa-

¹⁶⁸ Cf / . cit.

¹⁶⁹ R. TORFS, Lettera al P. Prof. Dr. Francisco / . Ramos, O.P., Decano della Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università san Tommaso d'Aquino a Roma, 2 pp., in Archivio corrente della facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Altre* 4.4.

coltà di Diritto canonico di Lovanio, informava i colleghi delle altre facoltà sul contenuto dell'incontro dei Decani, o dei loro rappresentanti, di sette facoltà o istituti di Diritto canonico¹⁷⁰, svoltosi presso la sede della sua facoltà il 31 agosto 2001. Due furono i temi all'ordine del giorno: 1) la possibilità di portare a tre gli anni del corso di Licenza in Diritto canonico; 2) il moltiplicarsi dei programmi di Diritto canonico in tutto il mondo. Riguardo al primo punto, i presenti hanno evidenziato vari problemi che necessitano di una profonda analisi; riportiamo quelli per noi più significativi:

"1. If the proposed three year programme is inspired by the concern that students are now entering the second cycle of the licentiate programme lacking in knowledge of Latin or theology, this problem could be solved by imposing a preliminary examination or by more rigorous insistence on the completion of the first cycle by those whose background is deficient. It does not seem that a more general education should be offered by canon law schools. [...]

3. A three year programme can improve the consistency of canon law studies. Meanwhile, it is a long investment of time and could deter bishops from sending excellent students to a canon law school.

¹⁷⁰ 1) Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università della Santa Croce - Roma; 2) Dipartimento di Diritto canonico dell'Università Cattolica d'America - Washington; 3) Facoltà di Diritto canonico della K.U. Lovanio - Belgio; 4) Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Cattolica S. Maria di Buenos Aires (Argentina); 5) Istituto di Diritto canonico - Strasburgo; 6) Facoltà di Diritto canonico dell'Università di Navarra - Spagna; 7) Facoltà di Diritto canonico dell'Università san Paolo - Ottawa (cf *ivi*, p. 1).

This is particularly the case when students are committed priests with several years of pastoral experience.

4. A possible reform could, according to some, endanger the number of doctorates, especially at the places where they take three years or more. Six or seven years of training in canon law will often be perceived as too long. A lack of doctorates eventually harms the scientific status of canon law. [...]

6. Many faculties and schools cannot organise a three year programme with their current teaching staffs. New professors would have to be hired. This entails both financial and practical problems, as not many highly qualified candidates are available.

7. Any reform of current programmes should take place in full harmony with the existing state legislation, which differs from country to country. The state recognition of canonical degrees does not exist everywhere, but where it does, it has been maintained¹⁷¹.

Ad ogni modo è opinione comune dei partecipanti all'incontro che tutta la questione "... needs a broad reflection as well as an approach from various angles"¹⁷².

Come emerge chiaramente, i rilievi fatti evidenziano aspetti della questione, molti dei quali già notati in questo studio, degni di ulteriore ed approfondita riflessione. Prima di tutto la constatazione che molti problemi riguardano più

¹⁷¹ *Ivi*, pp. 1-2.

¹⁷² *Ivi*, p. 2.

che la formazione data nelle facoltà di Diritto canonico, quella *previa*, di base, specifica soprattutto della facoltà di Teologia. Secondariamente, che il progetto di portare a tre anni il corso di Licenza in Diritto canonico non sembra tenere conto della realtà, in quanto non prende in considerazione la difficoltà di trovare sufficienti professori per realizzare la riforma e delle conseguenze per Diocesi e studenti.

Di tenore diverso è Te-mail, del 27 gennaio 2002 del prof. V. De Paolis¹⁷³, Decano della facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana, al quale è allegato una bozza di documento dal titolo *Riflessioni dei Decani di Diritto canonico sulla ristrutturazione della facoltà*, da inviare eventualmente alla Congregazione per l'Educazione, "... quale contributo alla riflessione in corso sull'argomento della ristrutturazione delle facoltà di Diritto canonico"¹⁷⁴. Detto documento è il frutto dell'incontro dei Decani delle facoltà di Diritto canonico esistenti a Roma¹⁷⁵, tenutosi presso la sede della Pontificia Università della Santa Croce,

¹⁷³ V. DE PAOLIS, *E-mail al P. Prof. Dr. Francisco J. Ramos, O.P., Decano della Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università san Tommaso d'Aquino a Roma*, 4 pp., in Archivio corrente della facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Altre 4.4*. La data alla fine è però quella del 28 gennaio 2002.

¹⁷⁴ *Ivi*, p. 1. Nel testo dell'e-mail è detto riguardo all'invio del documento: "Purtroppo soltanto qualcuno ha fatto pervenire delle osservazioni. Ciò mi ha fatto pensare a qualche incertezza o ripensamento che può essersi fatto strada. [...] Chiedo che vi esprimiate su di esso, se siete d'accordo o meno che il testo così come è attualmente può essere presentato alla Congregazione per l'Educazione Cattolica". Abbiamo solo notizia certa della contrarietà a riguardo del Decano della facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso-"Angelicum", prof. EJ. Ramos, O.P.

¹⁷⁵ Erano presenti i professori: E. Baura, Pontificia Università della Santa Croce; V. De Paolis, Pontificia Università Urbaniana; B. Ferme, Pontificia Università Lateranense; G. Ghirlanda, Pontificia Università Gregoriana; P. Marcuzzi, Università Pontificia Salesiana; EJ. Ramos, Pontificia Università san Tommaso- "Angelicum"; N. Schöch, Pontificio Ateneo Antoniano; C. Vasil, Pontificio Istituto Orientale.

il giorno 17 dicembre 2001.

Il documento consta di tre parti delle quali riportiamo di seguito, per ciascuna, i passi più significativi.

"I. Percezione e valutazione della situazione attuale

[...] 2. A livello generale si può dire che il triennio teologico, se è un'ottima base per la preparazione alla specializzazione nelle materie teologiche in genere, non può dirsi altrettanto per il diritto canonico (e forse neppure per la storia ecclesiastica, come non lo è per la Sacra Scrittura).

Di fatto il quinquennio filosofico-teologico non prevede corsi sufficienti per rendere lo studente idoneo ad entrare nel biennio alla licenza di diritto canonico.

3. Gli studenti che accedono al biennio per la licenza oggi sono quasi digiuni del diritto canonico. Il corso di licenza deve cominciare dagli elementi "istituzionali" che dovrebbero essere presupposti, e che invece non esistono, per le ragioni addotte. In due anni la materia non viene sufficiente assimilata. [...]

5. La stragrande maggioranza degli alunni ignora quasi totalmente la lingua latina e non è in grado di leggere un testo latino. I corsi di lingua latina con i quali si intende dare un aiuto, in realtà non sono in grado di abilitare gli studenti alla lettura del testo codiciale, dei documenti della chiesa e degli autori che hanno scritto in latino. Questo si riflette necessariamente sullo spessore scientifico del loro studio, e del lavoro che sono chiamati a

preparare: le tesine per la licenza; le tesi per la laurea. È a rischio il loro valore scientifico"¹⁷⁶.

Ulteriori considerazioni toccano ambiti di carattere più generale come i vari impegni, pastorali o meno, dei chierici durante il periodo degli studi; e, almeno per la realtà romana, la poca conoscenza della lingua italiana e l'enorme differenza culturale degli studenti provenienti in modo particolare dall'Asia e dall'Africa, rispetto a quella che è alla base dell'ordinamento canonico¹⁷⁷. Anche se nel documento si prende doverosamente atto che "... alcune delle difficoltà enunciate sono propriamente esterne alla organizzazione della facoltà di diritto canonico"¹⁷⁸, in concreto, operando un salto logico perlomeno discutibile, si sceglie di intervenire direttamente sulla organizzazione della facoltà. Quindi, per ovviare a tali reali problemi, vengono avanzate alcune proposte, tra le quali:

"II. Proposte di soluzione

[...] 4. Sembra necessario procedere ad una ristrutturazione delle facoltà di diritto canonico. Tale revisione dovrebbe delinearsi nella seguente direzione di fondo:

- rafforzare il corso della licenza in modo che il licenziato in diritto canonico sia attrezzato come operatore di diritto, particolarmente nelle curie, nelle cancellerie, nei tribunali, nell'insegnamento presso istituti di scienze religiose o seminari;
- contemporaneamente selezionare sempre di più gli studenti che accedono alla laurea, in modo da garantire che questa

¹⁷⁶ *Ivi*, pp. 1-2.

¹⁷⁷ *Cf ivi*, p. 2.

¹⁷⁸ *Ivi*, p. 3.

risulti veramente per studi specialistici nella scienza canonica.

5. Per raggiungere tale obiettivo ci si potrebbe muovere nelle seguenti linee:

1) Prima di accedere al corso di licenza di diritto canonico, è necessario che lo studente conosca sufficientemente la lingua nella quale vengono svolte le materie; a Roma si dovrebbe richiedere una buona conoscenza della lingua italiana.

2) Il corso di licenza dovrebbe constare di tre anni, che ogni facoltà dovrebbe avere il potere di organizzare nel modo migliore che crede. Però si deve assicurare:

(1) la padronanza dell'intero codice di diritto canonico, che dovrebbe essere comprovata sia con gli esami parziali dei singoli corsi, come dall'esame onnicomprensivo alla fine di tutto il curriculum alla licenza.

(2) Una adeguata conoscenza della storia del diritto canonico e delle sue istituzioni;

(3) una adeguata conoscenza della filosofia e della teologia del diritto;

(4) sufficiente conoscenza della giurisprudenza sia nel diritto matrimoniale, che nel diritto amministrativo e penale.

(5) Elementi di lingua latina che permettano di seguire una discussione interpretativa che verta precisamente sul problema del significato proprio del testo latino.

(6) Offrire altri corsi opzionali di scienze attinenti a quelli canonistici¹⁷⁹.

¹⁷⁹ *Ivi*, pp. 3-4.

Inoltre, vengono fatte alcune proposte circa la struttura e la finalità del terzo ciclo, che dovrebbe rimanere aperto solo a coloro che dimostrino delle reali doti intellettuali ed attitudine al lavoro scientifico. Così facendo, si afferma, si prevede una diminuzione degli iscritti al Dottorato, ma non nella Licenza¹⁸⁰. Il documento, al termine, cerca anche di dare una risposta alle eventuali obiezioni a detta proposta di riforma. Esse si riducono fondamentalmente a due, fra loro complementari: 1) data la scarsità di clero, il prolungamento di un anno metterebbe in difficoltà i vescovi; 2) gli inevitabili aumenti dei costi che gli studenti sarebbero tenuti a sopportare. A ciò, ed agli altri motivi portati, a nostro sommo avviso per niente convincenti, si risponde, giustamente, che: "In ogni caso la retta amministrazione della giustizia richiede personale preparato. La Chiesa non vi può rinunciare"¹⁸¹. Siamo d'accordo, questo è il vero problema! ma per risolverlo adeguatamente bisogna prima determinare chiaramente cosa è indispensabile affinché si possano avere persone preparate a lavorare nell'ambito giuridico ecclesiale (*contenuto*) e solo dopo discutere su quanti anni occorrono per ottenerlo (*contenitore*).

Conclusioni

Al termine di questo nostro studio, in cui abbiamo cercato, guardando anche alla storia, di enucleare tutti quegli aspetti utili a cogliere lo specifico delle facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche, come anche le critiche che vengono rivolte loro circa la formazione attualmente impartita, ci preme fare alcune preve considerazioni, concretamente quattro, di carattere generale, prima di proporre la nostra idea circa il loro futuro^{182 183}.

¹⁸⁰ Cf *ivi*, p. 4.

¹⁸¹ L. *cit.*

¹⁸² Per avere una visione d'insieme si veda lo *schema sinottico* alla fine del presente articolo.

¹⁸³ Cf *SCh*, art. 2.

La prima riguarda la *stretta relazione con la Teologia* dell'insegnamento del Diritto canonico. Senza entrare nel merito della discussione sulla natura e sul metodo di questa scienza, è un dato di fatto che praticamente da sempre, ma soprattutto dall'ultimo Concilio, come abbiamo visto, il Magistero ha fortemente ribadito questo intimo legame. Conseguenza immediata è *Yincapacità* di coloro che non hanno una buona formazione teologica di base, impossibile a sua volta senza una buona conoscenza filosofica, ad accedere agli studi canonistici. Ciò è confermato dalla struttura delle due Costituzioni Apostoliche che si sono occupate, nel XX sec., dell'ordinamento degli studi ecclesiastici, nelle quali, se ci è consentito proporre un'immagine, la facoltà di Teologia è, e come potrebbe non esserla, la *pietra angolare* sulla quale poggia l'intero edificio che ospita coloro che *coltivano ed insegnano la dottrina sacra e le scienze ad essa collegate*¹⁶³. Preso atto di questa intima relazione e della necessità di una previa formazione filosofico-teologica, non è possibile pensare d'intervenire sulle facoltà di Diritto canonico, quando si ammette che gli studenti che chiedono d'isciversi *arrivino* impreparati. Pensare di risolvere in modo pratico ed immediato il problema, prolungando di un anno il corso di Licenza¹⁸⁴, può sembrare, a prima vista, la cosa migliore da fare, ma in realtà non risolverà i problemi denunciati e soprattutto, cosa più grave, mette in discussione ed in crisi l'intero attuale impianto degli studi ecclesiastici. Il punto è proprio questo: la conoscenza del latino, degli elementi fondamentali della filosofia della natura, dell'etica, della teologia sacramentaria, dell'ecclesiologia, della teologia morale, della psicologia sperimentale, ecc., sono conoscenze *previe* o *complementari* agli studi di Diritto canonico? Se sono, come si evince dalla realtà delle cose, conoscenze *previe*, si deve richiedere che vengano acquisite nei tempi e nei modi

¹⁸⁴ Se si accogliesse il principio sicuramente sarebbero ancora meglio due in più!

opportuni¹⁸⁵. Questa ci sembra l'obiezione più seria ad una eventuale riforma del ciclo di Licenza in Diritto canonico che porti la sua durata a tre anni. Le altre, difficoltà di trovare professori capaci; scarsità di personale nelle Diocesi; alti costi economici, ecc., sono reali, le condividiamo, ma alla fine non intaccano e mettono in seria discussione, la stessa struttura portante degli studi ecclesiastici.

La considerazione successiva tocca ovviamente, *l'attuale struttura dell'ordinamento degli studi della facoltà di Diritto canonico*. Conseguenzialmente a quanto fin qui detto, pensiamo che dovrebbe essere abolito il primo ciclo. Esso è stato evidentemente pensato per rendere uniforme la nostra facoltà con le altre e soprattutto permettere a coloro che non provenivano dagli studi filosofico-teologici di recuperare alcuni corsi fondamentali. Ne è testimonianza il fatto che sono pochissimi i gradi di Baccalaureato in Diritto canonico rilasciati dalle diverse facoltà o istituti. Essendo, nella realtà, la facoltà di Diritto canonico una vera e propria specializzazione, bisogna richiedere a coloro, nel caso concreto i laureati in Giurisprudenza, che non hanno svolto studi ecclesiastici di frequentare tutta una serie di materie che li metta nelle condizioni di poter studiare proficuamente il Diritto della Chiesa. A questo bisognerà aggiungere lo studio della lingua latina, nel caso non l'abbiano studiata in precedenza. Alle singole facoltà dovrà essere lasciata la scelta del numero delle materie e la loro durata.

¹⁸⁵ Se un edificio ha problemi di stabilità non si interviene sulle crepe all'ultimo piano, che ne sono l'effetto, ma sulle fondamenta che le hanno provocate, solo successivamente si interverrà a riparare eventuali danni ai singoli piani. Ragione per cui, si richiede una seria selezione all'inizio e durante il corso istituzionale e non dopo. Un centro accademico ecclesiastico, che quindi concede gradi con valore canonico, dovrebbe avere esigenze maggiori rispetto ad un semplice seminario maggiore o scolasticato. Ora, in molti seminari si richiedono gli stessi requisiti accademici per l'ammissione, è naturale domandarsi dove sia la differenza (cf per esempio CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Regolamento...*, n. 10).

Riguardo la validità dell'attuale programma del ciclo di *Licenza*, nella sua sostanza non ci sono dubbi, anche se può essere sicuramente migliorato¹⁸⁶ sia riguardo le materie insegnate che il numero di *credits* e la loro distribuzione nel biennio. Sempre salvaguardata, però, la serietà degli studi filosofico-teologici precedenti. Altrimenti, come giustamente notato nel testo visto sopra curato dal prof. De Paolis, gli stessi problemi rimarrebbero per le stesse Licenze specialistiche in Teologia¹⁸⁷. Soprattutto, però, bisognerà impegnarsi sulla scientificità e serietà dell'insegnamento e su una *seria selezione degli studenti*, che premi i meritevoli e scoraggi coloro che non hanno le necessarie capacità intellettuali¹⁸⁸. Per ovviare all'impreparazione di coloro che lavorano nei tribunali, sarebbe opportuno e sufficiente, prevedere esercitazioni e seminari nel biennio, ma soprattutto dei corsi a carattere pratico, che dovrebbero essere organizzati e gestiti dai vari tribunali. Cosa che si realizza con successo, per esempio a Roma, dove diverse Congregazioni organizzano tali corsi a carattere pratico¹⁸⁹.

L'ultima considerazione riguarda il *Dottorato*. Per una serie di motivi si è assistito negli ultimi anni ad una discutibile proliferazione di titolari di tale grado. Tra questi pochissimi sono coloro che saliranno su una qualsiasi cattedra. Pensiamo che sia arrivato il momento di applicare lo spirito e la lettera dell'attuale normativa, per la quale il Dottorato è previsto solo in vista dell'insegnamento nelle facoltà ed università canonicamente erette¹⁹⁰, magari completandola

¹⁸⁶ Per la nostra concreta proposta a riguardo cf *Verso una riforma...*, p. 225-227.

¹⁸⁷ Si veda per esempio una Licenza specialistica in Teologia ecumenica, specializzazione in una materia che normalmente ha due *credits* nel ciclo istituzionale!

¹⁸⁸ Forse a costoro non saranno sufficienti neanche tre anni!

¹⁸⁹ per esempio la Congregazione per le Cause dei Santi; la Congregazione per il Clero; la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e lo Società di Vita Apostolica, ecc.

¹⁹⁰ Cf *SCh*, art. 50, § 1. Ragione per cui dovrebbero essere derogate tutte le

con quanto veniva chiaramente stabilito in *Normae quaedam*, cioè che non venga conferito il titolo senza che il candidato abbia di fatto insegnato prima per un certo periodo¹⁹¹.

A nostro avviso, quindi, alla luce di quanto presentato, non si richiede una riforma *strutturale* delle facoltà di Diritto canonico, ma piuttosto sono auspicabili degli interventi mirati ad applicare più fedelmente la Costituzione *Sapientia Christiana*, soprattutto per quello che riguarda il primo ciclo nelle facoltà di Filosofia e Teologia, con qualche aggiornamento suggerito dall'esperienza fatta in questi anni, tenendo anche presente il mutare dei tempi¹⁹². Li riassumiamo schematicamente, come nostra proposta, fattivo contributo all'individuazione del miglioramento delle facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche.

In generale:

1°) Per i **chierici** o **laici**, che vogliono frequentare il ciclo istituzionale filo- sofico-teologico in un centro accademico canonicamente riconosciuto: richiedere per l'ammissione una preparazione di tipo umanistica o predisporre un piano di studi per farla loro acquisire nel primo ciclo delle due facoltà (normalmente per una durata complessiva di cinque anni), con particolare attenzione alla lingua latina. In ogni caso, più chiara-

altre norme che richiedono il Dottorato "... ad varia munera ecclesiastica obeunda..." (*ivi*, § 2); come nel C/C e *Pastor bonus*, *Rota Romana*, ecc.

¹⁹¹ Cf art. 49, c).

¹⁹² Non dimenticando, riguardo il primo ciclo nella facoltà di Teologia, che da molti anni, da più parti, se ne evidenzia l'insufficienza della durata in tre anni, dove i vari programmi delle diverse materie sono molte volte compressi e sacrificati, per dare una buona formazione di base. Ciò dovrebbe essere un ulteriore motivo di riflessione prima di prendere la decisione di prolungare il corso di Licenza in Diritto canonico, evitando così che dopo qualche tempo si riproponga la stessa questione per la Teologia, rischiando di prolungare all'inverosimile il corso degli studi.

mente dovrebbero essere i requisiti previsti per accedere ad una facoltà universitaria così da evidenziare la specificità degli studi ivi svolti rispetto a quelli di tipo seminaristico, avendo cura di applicare sempre una sana e giusta selezione, richiesta dallo stesso livello di studi superiori. Inoltre, durante questi anni, si dovrebbero prevedere almeno otto ore d'insegnamento per il Diritto canonico.

In particolare:

- 2°) Per i **chierici** o **laici**, che vogliono iscriversi alla facoltà di Diritto canonico ed hanno svolto studi filosofico-teologici in *centri non accademici*, canonicamente riconosciuti: verificare la loro reale preparazione in base ad un programma preparato da ciascuna facoltà.
- 3°) Coloro di cui al punto 1° e 2° (che in questo ultimo caso avranno superato la prova richiesta), sono ammessi al primo anno del ciclo di Licenza.
- 4°) I **laici** forniti di solo diploma di scuola media superiore non potranno accedere in nessun modo alla facoltà di Diritto canonico.
- 5°) Per i **laici** in possesso del diploma di Laurea in Giurisprudenza¹⁹³: dovranno dimostrare una buona conoscenza della lingua latina per essere ammessi all'anno *propedeutico*¹⁹⁴ in cui seguiranno un programma *ad hoc* preparato da ciascuna facoltà. Alla fine, superando tutti gli esami previsti, con una media alta, potranno passare al primo anno del ciclo di Licenza.
- 6°) Il **Dottorato** potrà essere conseguito solo da coloro che avranno insegnato *almeno* per un anno in un centro accademico, possibilmente come assistenti del professore che dirige la tesi.

¹⁹³ Rimanendo all'Italia potrebbe essere sufficiente quello dell'attuale primo livello, in scienze giuridiche.

¹⁹⁴ Abolendo così quel primo ciclo che nella facoltà di Diritto canonico, come abbiamo visto, è un vero e proprio "corpo estraneo".

In ogni caso, una volta determinate chiaramente alcune *condiciones sine qua non* da parte dell'Autorità competente a livello universale, il resto dovrebbe essere lasciato alla legittima autonomia discrezionale delle singole facoltà, cosa necessaria se si vuole arrivare ad una realistica e puntuale applicazione della normativa, dando così anche l'opportunità affinché ciascun centro stabilisca il proprio livello e prestigio accademico. In questa prospettiva, inoltre, rimarrebbe possibile per le facoltà che si "battono" per il terzo anno nel ciclo di Licenza, di poterlo tranquillamente inserire nel proprio *curriculum studiorum*, cosa, del resto, non esclusa neanche nel vigente ordinamento degli studi superiori ecclesiastici, ma da queste inspiegabilmente non realizzata, almeno fino a questo momento.

Schema Sinottico

	DEUS SCIENTIARUM DOMINUS (1932-33)	NORMAE QUAEDAM (1968-69)
<i>Requisiti per l'ammissione al I ciclo</i>	<p>Chierico: studi medi classici e curriculum di cui al can. 1365:</p> <p>a) quadriennio teologico in facoltà canonicamente eretta: subito;</p> <p>b) altrimenti deve sostenere l'esame di Ist.D.C.</p> <p>Laico: studi medi classici e quattro esami (Fil. morale; Diritto naturale; Teol. fondamentale; Ist. D.C.) [Ord., art. 26].</p>	<p>Basta aver conseguito il titolo di scuola media superiore che ammette all'università (n. 23).</p> <p>Per i chierici che conoscano il latino (OT 13).</p>
Baccalaureato	1 anno (art. 41, b)	2 anni (n. 49, a), dove si conferisce.
Licenza	<p>1 anno (art. 43, b). Possono essere ammessi coloro che dimostrino attitudine al lavoro scientifico.</p> <p>Per il grado bisogna aver superato tutto gli esami nelle discipline principali ed ausiliarie (Ord, art. 38, § 1), e l'esame speciale <i>De universo Codice</i>.</p>	1 anno (n. 49, b), dopo aver svolto il biennio, si devono seguire dei corsi di approfondimento.
Dottorato	<p>1 anno (artt. 45, b; 46)</p> <p>Possibilità di essere ammesso direttamente:</p> <p>a) Chierico fornito di laurea civile;</p> <p>b) Laico fornito di laurea civile e sostenendo quattro quattro esami (Fil. morale; Diritto naturale; Teol. fondamentale; Ist. D.C.). Per il grado bisogna difendere e pubblicare la tesi.</p>	<p>Non si determina la durata, ma si stabilisce che si possa conseguire se non un congruo tempo d'insegnamento e la pubblicazione di almeno una parte del Dottorato.</p> <p>Questo sempre deve costituire un apporto originale alla scienza (n. 49, c).</p>

SAPIENTIA CHRISTIANA (1980-81)	NOSTRA PROPOSTA
<p>Basta aver conseguito il titolo di scuola media superiore che ammette all'università (art. 32, § 1). Altri requisiti sono lasciati alla determinazione degli Statuti (§ 2).</p> <p>Si richiede la conoscenza del latino (<i>Ord.</i>, art. 24, § 3).</p>	
<p>1 anno (art. 76, a; <i>Ord.</i>, art. 56, 1°, a-b): Ist. D.C.; Etica; Diritto naturale; Teol. sacramentaria; Ecclesiologia; Elementi di scienze antropologiche connesse con le giuridiche.</p>	<p>ABOLITO</p> <p>Sostituito da 1 anno Propedeutico: per i laici con Laurea in Giurisprudenza. Programma' da stabilirsi da ciascuna facoltà (<i>latino per l'ammissione</i>).</p>
<p>2 anni Ammessi con gli studi filosofico-teologici e conoscono le materie del I ciclo (<i>Ord.</i>, art. 57, § 1). Anni dedicati allo studio sistematico del Codice, delle altre leggi canoniche e delle materie affini. Per conseguire il grado devono redigere una dissertazione scritta e superare l'esame speciale <i>De universo Codice</i> (art. 76, b; <i>Ord.</i>, art. 56, 2°, a-b).</p> <p>Coloro che hanno un Dottorato civile possono abbreviare il corso (<i>Ord.</i>, art. 57, § 2).</p>	<p>2 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ammessi direttamente coloro che provengono dagli studi filosofico-teologici in un centro accademico canonicamente approvato. - Gli altri dopo una seria verifica da stabilirsi da ciascuna facoltà. - I laici laureati in Giurisprudenza dopo aver superato con successo l'anno propedeutico. <p>Programma invariato rispetto all'attuale.</p>
<p>1 anno almeno (art. 76, c; <i>Ord.</i>, art. 56, 3°): dedicato al perfezionamento della formazione giuridica attraverso corsi speciali e seminari; soprattutto all'elaborazione della tesi dottorale.</p> <p>Questa deve essere un apporto vero e significativo nel campo scientifico (art. 40).</p>	<p>2 anni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corsi di specializzazione. - Non sia possibile conseguire il titolo se non si è insegnato in un centro accademico, possibilmente come assistente del professore che dirige la tesi, almeno per un anno. <p>La tesi dottorale deve essere un vero e significativo contributo al progresso scientifico.</p>

Abstract

By adding historical references in the light of recent documents the present article takes up and completes what had already been stated in a previous study by the same author in this review. The subject then under consideration concerned the validity of present study programmes in place within the Faculties of Canon Law of Latin Rite.

After a careful analysis of the rules that governed these Faculties in the past this article proceeds to reject the proposal of extending the Licence course from two to three years in order to fill the gaps that have frequently been pointed out with reference to the formation of canonists.

On the contrary, research has demonstrated that such a step would result in a serious crisis within the System of higher ecclesiastical studies by considering certain subjects, such as for example the study of Latin, as no longer propaedeutic to ecclesiastical studies but complementary to them.